

LXIª TORNATA

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 1920

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (presentazione di) . . . pag. 1548, 1558	
(discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2060, che ha istituito l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese » (N. 156) . . .	1548
Oratori:	
COCCHIA, <i>relatore</i>	1555
PEANO, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	1555
« Avocazione allo Stato dei profitti di guerra realizzati nel periodo 1º agosto 1914-30 giugno 1920, in conseguenza della guerra, dai commercianti, gli industriali e intermediari » (N. 168)	1555
Oratori:	
EINAUDI	1558, 1581
FACTA, <i>ministro delle finanze</i>	1582
FERRARIS CARLO, <i>relatore</i>	1581
FRASCARA	1579
GIARDINO	1578
PELLERANO	1555
SCHANZER	1572
Interpellanze (annuncio di)	1582
(rinvio di)	1548
Interrogazioni (annuncio di)	1582
(rinvio di)	1546, 1548
(svolgimento di) « del senatore Supino al ministro della pubblica istruzione, per sapere se intenda procedere alla revisione delle tabelle del personale assistente, tecnico e subalterno, annesse alla legge 19 luglio 1909 per l'istruzione superiore; revisione che, secondo l'art. 32 della legge stessa, avrebbe dovuto essere fatta entro un biennio dalla sua promulgazione »	1546
Oratori:	
CROCE, <i>ministro della pubblica istruzione</i> 1546, 1547	
SUPINO	1546
Messaggio del presidente del Senato peruviano	1545
Relazioni (presentazione di)	1548, 1572, 1582
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	1571

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno; i Ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia ed affari di culto, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, delle poste e telegrafi, delle terre liberate dal nemico; i Sottosegretari per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, per le antichità e le belle arti, per la marina mercantile e i combustibili; il Commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio del Presidente del Senato peruviano.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza un messaggio del Presidente del Senato peruviano, che leggo:

« El Senado del Perú saluda en la persona de Vueseñoria a la gran Nacion Italiana con motivo del cincuantenario de su unificacion.

« GERMAN LUNA IGLESIAS
« Presidente del Senado ».

La Presidenza si farà un dovere d'inviare i ringraziamenti del Senato italiano (*Approvazioni*).

Rinvio d'interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la interrogazione del senatore Presbitero al ministro dell'industria e commercio.

Non potendo il ministro intervenire alla seduta odierna, prega l'interpellante di consentire che la interrogazione sia rinviata alla seduta di sabato.

PRESBITERO. Consento.

PRESIDENTE. Rimane così stabilito.

Svolgimento d'interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Supino al ministro della pubblica istruzione: « Per sapere se intende procedere alla revisione delle tabelle del personale assistente tecnico e subalterno, annesse alla legge 19 luglio 1909 per l'istruzione superiore: revisione che, secondo l'articolo 32 della legge stessa, avrebbe dovuto esser fatta entro un biennio dalla sua promulgazione ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro Croce.

CROCE, *ministro della pubblica istruzione*. La revisione delle tabelle del personale assistente, tecnico e subalterno universitario, annesse alla legge 19 luglio 1919, che, per l'art. 32 di quella legge, si sarebbe dovuta compiere in un biennio, è stata prorogata per una sproporzione tra i mezzi consentiti dal tesoro e le richieste dei direttori degli istituti. L'ultima proroga è scaduta il 30 giugno ultimo; il Consiglio Superiore della pubblica istruzione, che a norma di legge deve preparare questa revisione, prima che scadesse il termine predetto, preparò gli studi relativi sulla base della somma disponibile.

Ma si trovò anche questa volta di fronte a un problema, che ha creduto insuperabile. Per quante riduzioni facesse alle proposte di nuovo personale, l'accoglimento di quelle proposte che maggiormente si mostravano indispensabili richiedeva spese superiori a quelle disponibili; pur avendo il Ministero del tesoro concesso un ulteriore aumento sui fondi che era disposto a dare negli esercizi precedenti, la disponibilità del complesso della somma veniva diminuita dall'aumento delle misure degli stipendi.

Poichè nelle presenti difficili condizioni del bilancio sarebbe stato ed è vano chiedere a questo altri sacrifici, è urgente provvedere alla conferma del personale in soprannumero e straordinario; il termine scadeva il 30 giugno ultimo scorso, nè essendo possibile convocare nuovamente il Consiglio superiore per procedere alla revisione, si è dovuta prorogare al 30 giugno dell'anno prossimo questa revisione. Il che si è fatto con un decreto-legge, perchè la legge davanti alla Camera non è stata approvata in tempo.

Ma, giacchè ritengo che questa revisione vada compiuta, ho disposto perchè nella sessione che è in corso il Consiglio superiore, nei limiti stabiliti dal tesoro, prepari nuove tabelle, in modo che col luglio 1921 senz'altro possano essere applicate.

SUPINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Ringrazio l'onorevole ministro della pubblica istruzione della risposta datami, ma non posso dichiararmi completamente soddisfatto.

La legge sull'istruzione superiore del 19 luglio 1909, sopprimendo alcuni posti nel ruolo degli assistenti dei tecnici e dei subalterni fece opera provvisoria: ciò risulta dalla legge medesima, sia perchè mantenne in soprannumero i posti soppressi, sia perchè all'articolo 32 stabilì che, entro un biennio dalla pubblicazione della legge, si sarebbe provveduto alla revisione delle tabelle.

Sono passati ormai oltre dieci anni e la revisione non fu fatta; si è sempre andati avanti con leggi prima e poi con decreti-legge che prorogavano la revisione all'anno successivo; intanto crescevano i bisogni degli istituti sia per l'ampliamento dei locali di quasi tutte le Università, sia anche per l'aumentato numero degli studenti, onde la deficienza del personale si faceva sempre più sentire.

Si aggiunga che coloro che erano mantenuti in soprannumero non poterono fruire degli aumenti di stipendio concessi al personale di ruolo, e quindi sono costretti a rimanere in condizione precaria e con stipendi irrisori.

Finalmente il ministro dell'istruzione pubblica interrogò le varie Facoltà e Scuole affinché facessero delle proposte di revisione delle tabelle. Queste proposte furono fatte a tempo

debito, e nella precedente sessione del Consiglio superiore fu approvato un progetto di revisione.

Giunto questo progetto al Ministero, si attendeva che fosse messo in esecuzione, invece la revisione è stata sospesa e si è provveduto con un altro decreto-legge di proroga. Si aggiunga che la condizione è resa ora anche peggiore, perchè fino ad ora quando veniva a mancare un assistente in soprannumero si provvedeva a sostituirlo, ed è naturale perchè la legge del 1909 non mantenne in soprannumero coloro che erano investiti dell'ufficio, mantenne invece i posti. Ora, in virtù di questo decreto, la sostituzione non è più possibile, il che porta inconvenienti gravissimi. Citerò un caso, e potrei citarne altri.

L'istituto d'igiene dell'Università di Pisa, che è uno dei più importanti, anteriormente alla legge del 1909 aveva un posto di assistente, che la stessa legge mantenne in soprannumero. Intanto sia per ampliamento dei locali, sia per l'aumentato numero degli studenti, il direttore chiese che fosse messo in ruolo l'assistente in soprannumero, ed un altro assistente sarebbe anche stato necessario. Or bene questo nuovo assistente non può essere nominato in mancanza di revisione delle tabelle, quello in soprannumero è dimissionario e non può essere sostituito, e così il direttore si trova senza personale, mentre oltre a vari importanti uffici deve sostenere tre insegnamenti diversi.

Dice il ministro che alla revisione di dette tabelle si oppongono difficoltà di ordine finanziario; certamente nessuno più di me desidera che si facciano economie, anzi sono convinto che il difetto della finanza odierna è quello di pensare ad accrescere le entrate, senza pensare anche a diminuire le spese. Ciò fu rilevato da parecchi oratori ben più autorevoli di me, ed è confermato pure nella bella relazione della Commissione di finanze sul progetto dei soprappiù di guerra.

Senonchè senza tener conto del fatto che la spesa è di poche centinaia di migliaia di lire e che corrisponde ad un vero bisogno dell'insegnamento, mi permetto di richiamare l'attenzione del ministro della pubblica istruzione sul preciso disposto dell'art. 32 della legge del 1909. Cosa dice questo articolo? Dice che alla spesa della revisione delle tabelle sarà provveduto con fondi attuali aumentati del quarto dei

maggiori proventi delle tasse spettanti al Ministero. Ora, non solo dal 1909 ad oggi questi proventi sono aumentati, ma inoltre un decreto-legge del maggio di quest'anno, raddoppia le universitarie, quindi quei proventi saranno maggiori ed il Ministero può anche attingere ai medesimi per sopperire alla maggiore spesa derivante dalla revisione delle tabelle. Certo si è che nella condizione attuale non è possibile continuare, non è possibile che gli istituti continuino con questa deficienza di personale e di dotazioni. Mentre nelle Università estere, anche d'importanza secondaria, gl'istituti scientifici hanno dotazioni di centinaia di migliaia di lire, noi abbiamo istituti con dotazioni irrisorie, alcune delle quali di sole mille lire, e con queste devono provvedere a tutte le spese, cioè all'acquisto degli animali da esperimento, al consumo del gas e qualche volta anche al riscaldamento dei locali.

In queste condizioni di cose ogni ricerca scientifica è addirittura impossibile, e le nostre Università minacciano di subire una grave decadenza. Confido adunque che il ministro della pubblica istruzione al quale stanno a cuore gli interessi dell'insegnamento e che sebbene non coltivi gli studi sperimentali pure nell'alta sua cultura ne apprezza la grande importanza, vorrà sollecitamente provvedere, se non è possibile in modo definitivo, per lo meno con qualche temperamento che permetta di alleviare i più gravi fra gli inconvenienti che ho lamentato.

CROCE, *ministro della pubblica istruzione.*
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCE, *ministro della pubblica istruzione.*
Aggiungo alle parole del senatore Supino questo ragguaglio, che quando venni al Ministero dell'istruzione già c'erano al Ministero del tesoro richieste di cospicue assegnazioni. Quanto alla revisione del personale tecnico, assistente e subalterno, prendo impegno di fare questa revisione nei limiti dei mezzi disponibili per evitare l'inconveniente lamentato dal senatore Supino.

Quando avremo questa revisione, potremo vedere quale è il personale a cui provvedere.

SUPINO. Ringrazio.

PRESIDENTE. L'interrogazione è così esaurita.

**Rinvio di una interrogazione
e di una interpellanza.**

PRESIDENTE. Lo svolgimento della interrogazione dei senatori Pellerano e Lamberti al Commissario per gli approvvigionamenti e consumi è rinviata, col consenso degli interpellanti, non avendo potuto il Commissario stesso intervenire alla seduta di oggi.

Se il Presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno consente, l'interpellanza dei senatori Tanari ed altri potrebbe essere svolta nella seduta di domani.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Consento.

Presentazione di disegni di legge.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge:

Costituzione dell'Ente Autonomo forze idrauliche Adige e Garda;

Facoltà all'Amministrazione delle ferrovie di affidare ad assuntori il servizio di stazione e di fermate su linee esercitate a regime normale.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge, che avranno il loro corso a norma del regolamento.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Pullè di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PULLÈ. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Istituzione in Napoli di un R. Istituto superiore di studi commerciali ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Pullè della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2060, che ha istituito l'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese » (N. 156).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del R. decreto 19 ottobre 1919, numero 2060, che ha istituito l'Ente Autonomo per l'Acquedotto pugliese ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2060, che ha istituito l'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese.

Al decreto medesimo sono introdotte le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 1, al secondo comma, aggiungere in fine: « nonchè al risanamento di quartieri ed abitazioni insalubri ».

All'ultimo comma dell'articolo medesimo sostituire: « L'Ente autonomo avrà facoltà di emanare regolamenti riguardanti lo svolgimento delle sue gestioni nel territorio al quale esse si estendono; per l'esecutorietà di detti regolamenti è necessaria l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici ».

All'articolo 2 è sostituito il seguente:

« L'amministrazione dell'Ente autonomo è affidata a un Consiglio composto di un presidente, di un vicepresidente, nominati per decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri, e di:

a) due membri (uno tecnico ed uno amministrativo) nominati dal Ministero dei lavori pubblici;

b) un membro nominato dal Ministero dell'interno;

c) un membro nominato dal Ministero dell'agricoltura;

d) un membro nominato dal Ministero dell'industria e commercio;

e) un membro nominato dal Ministero del tesoro;

f) di sette membri eletti dai Consigli provinciali delle Puglie e di Basilicata, anche fuori dei componenti i Consigli stessi, in ragione di due per ciascuna provincia pugliese ed uno per la provincia di Potenza.

Il presidente, il vice-presidente e i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere di volta in volta riconfermati.

I consiglieri nominati dai Ministeri anzidetti debbono appartenere alle rispettive ammini-

strazioni e possono rimanere in carica anche se per dimissioni o collocamento a riposo cessino dal far parte dell'amministrazione governativa.

L'esame preliminare degli affari deferiti al Consiglio d'amministrazione può essere affidato a una Giunta permanente, che sarà composta dal presidente, o da chi ne fa le veci, e da quattro membri nominati dal Consiglio fra i suoi componenti, dei quali uno scelto fra quelli di nomina governativa e tre fra quelli eletti dai Consigli provinciali.

È in facoltà del presidente di promuovere deliberazioni della Giunta permanente per l'esercizio delle facoltà che gli sono deferite.

I consiglieri che fanno parte della Giunta permanente durano in carica due anni e possono essere di volta in volta riconfermati.

Per la validità delle adunanze del Consiglio d'amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica e la presenza di almeno due rappresentanti governativi e due rappresentanti provinciali. Per la validità delle adunanze della Giunta permanente è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Quando in una deliberazione del Consiglio dell'ente o della Giunta permanente si verifichi parità di voti, il voto di chi presiede avrà la preponderanza.

Il segretario generale dell'ente autonomo è nominato con decreto Reale promosso dal ministro dei lavori pubblici sopra una terna proposta dal Consiglio dell'ente. Egli assiste con solo voto consultivo alle sedute del Consiglio e della Giunta permanente e ne redige i verbali ».

Nell'articolo 3 al comma 2°, 3° e 4° sono sostituiti i seguenti:

« A tali uffici potranno essere destinati con decreti dei ministri da cui dipendono, su richiesta del presidente dell'ente, funzionari governativi.

« In questo caso, come anche quando il segretario generale dell'ente sia scelto tra i funzionari governativi, potranno applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304 ».

Nell'articolo medesimo, comma ultimo, alle parole « tre provincie di Puglia » sostituire:

« provincie alle quali si estendono le gestioni ad esso affidate ».

Nell'articolo 4, alla cifra « 200,000 », sostituire: « 500,000 ».

Nell'articolo 5 aggiungere in fine. « 4° i proventi dell'esercizio dell'acquedotto e di ogni altro servizio ad esso assegnato; 5° ogni altro cespite o provento legittimamente acquisito ».

Nell'articolo 7 tra il 3° e 4° comma è inserito il seguente:

« Sarà tuttavia, anche quando manchi la convenienza economica ma sussista quella tecnica, concesso il beneficio della costruzione a carico dello Stato a favore di comuni pugliesi non considerati nel progetto di cui al precedente comma, qualora sia per essi esclusa la possibilità di provvedersi altrimenti di acqua potabile. In siffatti casi si provvederà con decreto Reale promosso dai ministri dei lavori pubblici e del tesoro, previo conforme parere del Consiglio di amministrazione dell'ente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato ».

Nell'articolo 8, tra il 1° e 2° comma, è inserito il seguente:

« La Cassa dei depositi e prestiti è altresì autorizzata a concedere mutui alle suindicate condizioni ai comuni serviti dall'Acquedotto, per il pagamento di canoni arretrati per forniture di acqua, di cui essi risultino in debito verso l'Ente autonomo al 30 giugno 1920. In siffatti casi non sono però applicabili le disposizioni di cui al comma settimo e ottavo del presente articolo ».

Nel primo comma dell'articolo 9 sostituire dopo le parole: « che stabilirà il Regolamento », le seguenti le quali assorbirebbero anche il comma successivo.

« ... sei decimi degli utili della gestione dell'Acquedotto verranno destinati a sgravio delle spese sostenute dai comuni per opere igieniche coordinate all'Acquedotto; il resto verrà in parti eguali destinato ad incoraggiamento per opere di irrigazione ed ai fini indicati dal successivo articolo 10 ».

Nell'articolo 9 all'ultimo capoverso sostituire:

« La parte di utili non erogata durante l'esercizio sarà iscritta come entrata nell'esercizio successivo ».

Nell'articolo 10 alle parole « l'industria, com-

mercio e lavoro » sostituire: l'industria e il commercio ».

Nell'articolo 11, tra il 1° e il 2° comma, inserire:

« L'esattore che riveste anche la carica di tesoriere comunale, ancorchè non abbia fondi in cassa di spettanza del comune, è obbligato ad anticipare per conto di quest'ultimo all'Ente autonomo o a chi per esso i canoni per concessione d'acqua destinata a servizi pubblici d'interesse comunale.

L'obbligo è subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino complessivamente l'importo totale dei proventi comunali riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare in base ai ruoli ed alle liste di carico già consegnati all'esattore.

Nel caso in cui l'esattore non rivesta la carica di tesoriere comunale, l'obbligo della anticipazione è subordinato all'accertamento di mancanza di fondi nella cassa comunale.

I comuni sono tenuti al pagamento dei canoni quali risultano dai ruoli approvati dal Consiglio di amministrazione dell'ente e consegnati all'esattore, non ostante qualsiasi reclamo o contestazione, salvo i rimborsi eventualmente dovuti a contestazione definitiva ».

Nell'articolo 15, capoverso, sopprimere le parole « prevista dal suo statuto ».

Nell'articolo 17 il 2° comma è modificato come appresso:

« Tale regolamento dovrà pure determinare le attribuzioni dei vari organi dell'Ente; quali tra le deliberazioni del Consiglio siano soggette all'approvazione del Governo, gli assegni agli amministratori e quanto altro occorre per il regolare funzionamento dell'Ente autonomo ».

Nell'articolo 18, 2° comma, sopprimere la parola « tre ».

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente articolo 19-bis:

« I comuni sono autorizzati ad aumentare il prezzo dell'acqua ceduta ai privati non oltre il doppio di quello fissato dall'ente per costituire un fondo da impiegarsi nelle opere di fognatura e in altre opere igieniche, che si collegano all'acquedotto ».

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Viste le leggi 26 giugno 1902, n. 245, e 8 luglio 1904, n. 381, sull'acquedotto pugliese, i decreti luogotenenziali 11 novembre 1915, n. 1635, 7 febbraio 1919, n. 150, e 10 aprile 1919, n. 609;

Ritenuta l'urgenza del compimento delle opere per la costruzione dell'acquedotto pugliese, nonchè l'opportunità di eseguirne altre che a quelle sono connesse e giovano al risanamento igienico dei comuni delle Puglie;

Ritenuta altresì la necessità di trasformare il Consorzio in un ente autonomo incaricato della gestione tecnica ed amministrativa delle opere suddette;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri dell'interno, del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio per l'acquedotto pugliese, istituito dalla legge 26 giugno 1902, n. 245, assumerà il nome e le funzioni di « Ente autonomo per l'acquedotto pugliese ». L'ente avrà sede principale a Bari.

L'ente autonomo, oltre allo scopo principale già assegnato al Consorzio per l'acquedotto pugliese dall'articolo 1 della detta legge, provvederà alle condutture interne fino alla concorrenza di 800 chilometri; al completamento delle opere di rimboscimento del bacino del Sele; alla manutenzione di tali opere ed all'aumento dell'acqua occorrente anche mediante l'allacciamento di altre sorgenti che gli venissero concesse; alla costruzione delle fognature, comprese le relative sistemazioni e pavimentazioni stradali nei comuni delle tre provincie pugliesi quando i comuni non vi provvedano direttamente; al collegamento degli edifici pubblici e privati con le condutture dell'acqua e con le fogne; al coordinamento dei piani regolatori con le esigenze della costruzione e del funzionamento delle condutture dell'acqua e

delle fogne; all'incoraggiamento di opere di irrigazione; infine alla costruzione di case popolari e coloniche e di borgate rurali.

L'ente autonomo avrà facoltà di emanare regolamenti riguardanti lo svolgimento delle opere nel territorio delle tre provincie pugliesi e le gestioni ad esso affidate: per l'esecutorietà di detti regolamenti è necessaria l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

L'amministrazione dell'ente autonomo è affidata ad un Consiglio composto di un presidente, di un vicepresidente, nominati per decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri, e di:

a) due membri (uno tecnico ed uno amministrativo) nominati dal Ministero dei lavori pubblici;

b) un membro nominato dal Ministero dell'interno;

c) un membro nominato dal Ministero dell'agricoltura;

d) un membro nominato dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

e) un membro nominato dal Ministero del tesoro;

f) di sei membri eletti dai Consigli provinciali delle Puglie, anche fuori dei componenti i Consigli stessi, in ragione di due per ciascuna provincia.

Il presidente, il vicepresidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere di volta in volta riconfermati.

I consiglieri nominati dai ministri anzidetti debbono appartenere alle rispettive Amministrazioni; e possono rimanere in carica anche se per dimissioni o collocamento a riposo cessino dal far parte dell'Amministrazione governativa.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio dell'ente autonomo e la presenza di almeno tre membri funzionari dello Stato e di tre eletti dai Consigli provinciali.

Quando in una deliberazione del Consiglio dell'ente si verifichi parità di voti, il voto di chi presiede avrà la preponderanza.

Il segretario generale dell'ente autonomo è nominato con decreto del ministro dei lavori

pubblici fra i funzionari del Ministero stesso. Egli assiste con solo voto consultivo alle sedute del Consiglio e ne redige i verbali.

Art. 3.

Gli uffici dell'ente autonomo saranno costituiti e potranno essere modificati mediante deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

A tali uffici saranno destinati con decreti dei ministri da cui dipendono, su richiesta del presidente dell'ente, funzionari governativi.

Potrà tuttavia aver luogo l'assunzione diretta di personale da parte dell'ente quando per il disimpegno di speciali mansioni siano richieste attitudini e cognizioni specifiche o quando, per la natura stessa delle mansioni da compiere, si ritenga per ogni ragione più conveniente sostituire ad un rapporto stabile di impiego semplici contratti di locazione d'opera.

La dirigenza degli uffici deve essere però affidata a funzionari governativi.

Il Consiglio d'amministrazione potrà corrispondere sia ai funzionari governativi addetti all'ente, sia al personale direttamente assunto, compensi straordinari e premi speciali in base ai risultati del lavoro da ciascuno di essi compiuto e agli utili dell'azienda.

Per l'esecuzione dei propri provvedimenti l'Ente autonomo potrà richiedere l'intervento dei prefetti, degli intendenti di finanza, degli ingegneri capi del Genio civile e degli ispettori forestali delle tre provincie di Puglia.

Art. 4.

I progetti di lavori per i quali sia necessario il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici saranno esaminati nei casi d'urgenza o quando l'importo non superi le 200,000 lire da un Comitato composto di un presidente di sezione di detto Consiglio e di quattro ispettori superiori del Genio civile. Un funzionario dell'ente autonomo potrà in caso di lavori speciali essere invitato ad illustrare a voce i progetti.

Art. 5.

L'ente autonomo provvederà alle opere e alle funzioni affidategli amministrando:

1° il fondo di lire 90,000,000 assegnato col decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150,

per la costruzione dell'acquedotto, da eseguire in base ai progetti esecutivi o di varianti che saranno redatti dall'ente autonomo ed approvati dal Ministero dei lavori pubblici anche per le varianti che importino una maggiore spesa superiore alle lire 100,000 o modificazioni di parti essenziali del progetto esecutivo approvato;

2° i contributi di enti e di privati interessati alle varie categorie di opere per le quali sia autorizzata l'imposizione di contributi speciali;

3° il provento derivante dall'emissione di speciali obbligazioni e da mutui autorizzati, per ogni operazione di credito, dai ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

Art. 6.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo della gestione tenuta dall'ente autonomo dovranno essere deliberati dal Consiglio d'amministrazione ed approvati con decreto Reale, su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti.

In allegato al bilancio preventivo del Ministero dei lavori pubblici sarà ogni anno presentata al Parlamento una relazione del Consiglio d'amministrazione dell'ente sull'andamento dell'azienda.

Art. 7.

Qualora al completamento delle opere di rimboschimento del bacino del Sele, delle condutture principali, dei serbatoi e degli 800 chilometri di condutture interne cui avrebbe dovuto provvedere la Società concessionaria non risultino sufficienti i fondi già autorizzati, si provvederà a carico dello Stato.

Le somme a carico dello Stato saranno corrisposte in relazione all'andamento dei lavori

La costruzione, a carico dello Stato, di diramazioni per comuni o frazioni di comuni pugliesi non considerate nel progetto governativo di massima del 20 ottobre 1902, potrà essere eseguita quando il Ministero dei lavori pubblici ne riconosca la convenienza tecnica ed economica.

Vengono mantenute le concessioni di diramazioni dell'acquedotto già fatte a comuni fuori delle tre provincie pugliesi.

Rimangono ferme le disposizioni dell' art. 5 della legge 8 luglio 1904, n. 381, a favore dei comuni non compresi nelle tre provincie delle Puglie.

Art. 8.

Per la costruzione delle condutture interne e che non sono a carico dello Stato, come per la costruzione delle fognature, dei collegamenti della pavimentazione stradale, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui a tutti i comuni delle provincie pugliesi all'interesse di favore dell'1 e mezzo per cento estinguibili con annualità costanti per la durata massima di anni cinquanta.

L'ammontare dei mutui non potrà eccedere la somma di lire 15,000,000 annue a cominciare dal 1° gennaio 1920.

Le somme non impegnate in un esercizio si cumuleranno con quelle degli anni successivi.

La differenza fra il detto saggio d'interesse e quello normale stabilito annualmente per i mutui della Cassa depositi e prestiti sarà corrisposta dallo Stato e farà carico al bilancio del Ministero dell'interno.

I mutui potranno contrarsi dai comuni anche con Istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti a condizione però che ciò non importi un maggiore onere per lo Stato per quanto concerne la quota di interesse a suo carico.

Al servizio dei mutui indicati contribuiranno, per la durata dell'ammontare del mutuo, i proprietari degli edifici che fruiranno delle condutture e delle fognature in misura non superiore al 3 per cento del reddito imponibile, e vi contribuiranno, in misura non superiore all'1 per cento del reddito stesso, i proprietari dei terreni compresi nella circoscrizione del comune.

Tali contributi potranno essere accettati dalla Cassa depositi e prestiti o dagli altri Istituti mutuanti a garanzia delle quote dei mutui a carico dei comuni, con le modalità che saranno stabilite nel regolamento.

L'ente si sostituirà in tutto ai comuni, anche per quanto concerne la deliberazione e l'accettazione dei mutui ed eseguirà di ufficio le opere a loro carico, quando, previa diffida data dal prefetto, i comuni stessi non abbiano provveduto nei termini e nei modi stabiliti dall'ente autonomo.

Per quanto non sia diversamente stabilito saranno applicate le disposizioni vigenti per le opere igieniche da eseguirsi mediante mutui di favore col concorso dello Stato.

Art. 9.

Detratta una quota da assegnarsi ai membri del Consiglio di amministrazione e al personale dell'ente nella misura e nei modi che stabilirà il regolamento, sei decimi degli utili della gestione dell'acquedotto verranno destinati, finchè ne duri il bisogno, alle spese per le fognature e per i collegamenti di cui all'articolo 1 sotto forma di concorsi ai comuni da assegnarsi secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.

Sugli utili stessi dovranno gravare le spese per l'incoraggiamento a opere di irrigazione. Quattro decimi saranno versati allo Stato.

Il residuo attivo della gestione di ogni conto consuntivo sarà iscritto ad entrata nel bilancio e nel conto del seguente esercizio annuale.

Art. 10.

L'ente autonomo potrà promuovere la costituzione di una sezione edilizia per la costruzione di case popolari, borgate operaie e rurali e pel risanamento di abitazioni e quartieri insalubri. La sezione predetta sarà costituita per decreto Reale promosso dal ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro per l'industria, commercio e lavoro, e sarà regolata da apposito statuto approvato dalla Commissione centrale per le case popolari. Essa avrà l'ordinamento degli Istituti autonomi per case popolari, sarà regolata dalla legislazione sulle case popolari ed economiche e ammessa a godere di tutti i benefici in questa previsti.

Art. 11.

Tutte le entrate dell'ente autonomo verranno riscosse dagli esattori comunali con norme da stabilirsi nel regolamento e con la retribuzione di un aggio uguale a quello stabilito per le altre riscossioni affidate a ciascuna esattoria.

Il servizio di cassa dell'ente autonomo sarà eseguito gratuitamente dal Banco di Napoli.

Art. 12.

Per la compilazione dei progetti e per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dell'acquedotto, si osserveranno le norme vi-

genti per le opere di conto dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, in quanto risultino applicabili, in relazione alla speciale organizzazione dell'ente.

Art. 13.

I ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'interno potranno disporre, quando lo credano, ispezioni sull'andamento tecnico, amministrativo, finanziario ed igienico dei servizi dell'ente ed adottare i provvedimenti opportuni per eliminare gli inconvenienti eventualmente verificatisi, compresa l'esecuzione di ufficio.

Quando l'amministrazione dell'ente sia incorsa in gravi irregolarità, il ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i ministri del tesoro e dell'interno, udito il Consiglio di Stato, potrà promuovere il decreto Reale di scioglimento dell'amministrazione dell'ente e di nomina di un commissario Regio, i cui poteri, rinnovabili per semestre, non potranno durare oltre due anni dalla data del decreto di scioglimento.

Il decreto di scioglimento, preceduto da una relazione che contenga i motivi del provvedimento, deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e comunicato al Senato e alla Camera dei deputati.

Art. 14.

Tutte le opere affidate all'ente autonomo sono dichiarate di pubblica utilità ed obbligatorie ad ogni effetto di legge; ed alle espropriazioni relative saranno applicate le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge per il risanamento della città di Napoli del 15 gennaio 1885, n. 2892.

L'ente potrà immettersi, in caso di riconosciuta urgenza, nel possesso dei beni occorrenti, compresi nel catasto rustico, in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare che sarà approvato dal prefetto, il quale determinerà pure la somma che in via provvisoria dovrà depositarsi per l'indennità di espropriazione e per gli altri eventuali risarcimenti che ai terzi possano competere.

Il verbale di consistenza equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni eventuale variazione o rettifica della espropriazione sarà approvata con lo stesso procedimento.

Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Alle opere igieniche affidate all'ente sono applicabili le disposizioni di polizia sanitaria stabilite negli articoli 17 e 18 della legge per il risanamento della città di Napoli del 15 gennaio 1885, n. 2892, con le modalità che verranno specificate nel regolamento.

Art. 15.

Tutti i redditi, di qualsiasi natura, di pertinenza dell'ente, nonchè gli interessi ed i premi delle obbligazioni e dei prestiti emessi dall'ente, sono esenti dall'imposta sui terreni, sui fabbricati, di ricchezza mobile, nonchè dalla tassa di manomorta.

Rispetto alle tasse di registro, bollo, ipoteche e concessioni governative, tutti gli atti e contratti dell'ente, in quanto si riferiscono all'impianto ed esercizio delle opere che costituiscono l'attività dell'ente, prevista dal suo statuto, sono soggetti alle stesse norme stabilite per gli atti e contratti delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 16.

Le annualità non ancora scadute del contributo delle provincie fissate dall'articolo 3 della legge 26 giugno 1902, n. 245, saranno versate all'ente, al quale saranno pure devolute tutte le attività dell'esercizio risultanti all'inizio della gestione dell'ente medesimo.

Art. 17.

Con regolamento da emanarsi per decreto Reale, udito il Consiglio dell'ente autonomo ed il Consiglio di Stato, si provvederà alla modificazione delle norme in vigore od al loro coordinamento a quelle del presente decreto.

Tale regolamento dovrà pure determinare le attribuzioni del presidente e vice-presidente del Consiglio; quali tra le deliberazioni del Consiglio siano soggette all'approvazione del Governo; la remunerazione agli amministratori e quanto altro occorre per il regolare funzionamento del Consiglio e dell'ente autonomo.

Art. 18.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto sarà provveduto alla nomina del

presidente, vice presidente e dei sei consiglieri governativi. I tre rappresentanti delle provincie nell'attuale Consiglio resteranno in carica sino a due mesi dopo le elezioni generali amministrative.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, i Consigli provinciali procederanno alla nomina degli altri tre rappresentanti, uno per ciascuna provincia. Essi scadranno di carica due mesi dopo le elezioni generali amministrative.

Il Consiglio comincerà a funzionare provvisoriamente senza attendere il completamento della rappresentanza provinciale.

Art. 19.

Rimangono in vigore in quanto non siano contrarie alle presenti le disposizioni delle leggi 26 giugno 1902, n. 245, e 8 luglio 1904, n. 381.

Art. 20.

Fino a che non siano stati costituiti i nuovi uffici amministrativi e tecnici dell'ente, e approvato il regolamento di cui all'art. 17, il Ministero dei lavori pubblici continuerà ad adottare i provvedimenti occorrenti per la prosecuzione dei lavori dell'acquedotto.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 19 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

PANTANO

VISOCCHI

TEDESCO

SCHANZER

DANTE FERRARIS.

V. — *Il Guardasigilli*

MORTARA.

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 SETTEMBRE 1920

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. La relazione presentata dal senatore Cocchia su questo disegno di legge è così ampia ed esauriente che mi dispensa da un dettagliato esame.

Lo scopo di questo disegno di legge è appunto quello di costituire l'ente autonomo per l'Acquedotto pugliese, al fine di dare a questo Ente rispetto al preesistente Consorzio maggiore facoltà e maggior potere onde ottenere che al più presto quelle opere siano compiute.

Questo disegno di legge è diverso da quell'altro che è davanti alla Camera, che mira ad approvare la transazione con la cessata Società, che aveva in costruzione l'Acquedotto.

Quindi con questo disegno di legge non si pregiudica quella questione. Il presente disegno mira al fine di ottenere che le opere dell'Acquedotto pugliese siano sollecitamente eseguite, e che queste possano intensificarsi, nel senso di favorire la costruzione di opere di fognatura e d'igiene.

Ho preso la parola per dichiarare che accetto pienamente la giusta raccomandazione contenuta nella relazione al Senato, che cioè la facoltà che si è data ai comuni con l'articolo aggiuntivo 19 *bis* sia circoscritta da opportune garanzie.

Questo articolo dispone che « i comuni sono autorizzati ad aumentare i prezzi dell'acqua ceduta ai privati non oltre il doppio di quello fissato dall'Ente, per costituire un fondo, da impiegarsi nelle opere di fognatura e in altre opere igieniche che si collegano all'Acquedotto ».

Questa facoltà, che è di carattere eccezionale, è necessario che sia garantita in modo efficace come è proposto nella relazione, altrimenti si vedrebbero queste somme confuse nei bilanci dei comuni.

Quindi accetto queste osservazioni delle quali sarà tenuto conto nel regolamento.

COCCHIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCHIA. La parola del ministro dispensa il relatore e la Commissione dal fare una novella relazione in merito al disegno di legge, la cui concretezza antiweggente adempie la pro-

messa da lunga mano fatta alle Puglie, e che entra nella via di compiuta e pratica attuazione.

Poichè il merito spetta anche al ministro che, accettando le proposte fatte dai due rami del Parlamento, avvia questo progetto nella piezza della sua esecuzione, io non posso che ringraziare il Governo della sua adesione. E mi auguro che gli uomini, i quali saranno chiamati ad attuare la legge, saranno all'altezza della situazione e risponderanno pienamente alla fiducia, che il Governo e la Commissione ripongono nell'opera loro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione; l'articolo unico del disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge ieri ed oggi approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*. Procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Avocazione allo Stato dei profitti di guerra realizzati nel periodo 1° agosto 1914-30 giugno 1920, in conseguenza della guerra, dai commercianti, industriali e intermediari » (N. 168).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Avocazione allo Stato dei profitti di guerra realizzati nel periodo 1° agosto 1914-30 giugno 1920, in conseguenza della guerra, dai commercianti, industriali e intermediari ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 168).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PELLERANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLERANO. Onorevoli colleghi, il Governo ben fece a presentare i disegni di legge che aumentano le entrate, perchè sappiamo tutti

che il problema economico-finanziario è il più grave, il più difficile di tutti i problemi della vita nazionale. Purtroppo i provvedimenti finanziari già approvati dall'altro ramo del Parlamento non basteranno a colmare il disavanzo che si aggira sui 14 miliardi: in questa somma debbono essere conteggiati i 6 miliardi circa del prezzo politico del pane.

La Camera, con l'approvazione dell'ordine del giorno Casalini, si oppose all'unanimità all'aumento del prezzo del pane, però, nella discussione, la maggioranza si riservò di riesaminare la questione, quando il Governo avesse colpita gravemente la ricchezza e neppure allora fosse riuscito a mettere il bilancio in equilibrio. Il Ministero ha ottemperato ai voti della Camera dei deputati, presentando i progetti di legge fiscali, ma siccome è provato, come benissimo dimostra la dotta relazione del relatore senatore Carlo Ferraris, che, anche applicando rigorosamente i detti provvedimenti, non si riuscirà a colmare il disavanzo, è dovere del Governo di ritornare coraggiosamente sulla questione del prezzo politico del pane.

È assurdo che lo Stato si gravi di una spesa di 6 miliardi all'anno per tenere il prezzo del pane molto al disotto della sua quotazione commerciale. Gli operai, con gli elevatissimi salari, con la esenzione da ogni imposta diretta, con tutti i vantaggi che hanno saputo procacciarsi a spese delle altre classi sociali, non hanno diritto a questo prezzo di favore, tanto più che è a tutti noto che questi operai spendono nel vino che bevono non meno di lire 4.50 al litro: in totale 5 o 6 miliardi in vino all'anno. Ora io mi domando: è lecito che, nella grave situazione finanziaria in cui ci troviamo, si paghi il pane ad un prezzo molto minore del suo costo, mentre poi si spendono 5 o 6 miliardi all'anno per il vino? A me pare che questo, data la nostra situazione finanziaria, sia un vero delitto.

Ci sono i poveri, ma per i poveri si potranno stabilire dispensari gratuiti presso le Opere pie. Del resto, per fortuna, anche i poveri sono molto diminuiti come dimostrano le relazioni dei Monti di pietà. Anzi il piccolo pegno, che era l'indice della miseria più profonda, è fortunatamente affatto scomparso. Dobbiamo pensare che noi non possiamo ora fare completo assegnamento sulla produzione nazionale, nono-

stante i provvedimenti escogitati per la intensificazione della coltura del grano. Il prezzo del grano supererà per alcuni anni ancora il prezzo politico del pane, ed è assurdo che lo Stato si dibatta fra difficoltà economiche invincibili, per fare il giuoco di una triste demagogia che antepone il proprio tornaconto elettorale all'interesse dello Stato. L'Inghilterra, la Francia e altre nazioni, in non peggiori condizioni delle nostre, hanno affrontato la questione e hanno aumentato coraggiosamente il prezzo del pane; in questo modo noi diminuiremo anche il consumo, perchè tutti sappiamo che col prezzo così basso del pane oggi in Italia si consumano 10 milioni di quintali di grano di più che prima della guerra.

Diminuito notevolmente il disavanzo, sia con nuove leggi fiscali, sia coll'aumento del prezzo del pane, il cambio calerà sensibilmente, perchè l'estero si persuaderà che l'Italia si è messa sulla via di rimediare alla sua situazione finanziaria; e, diminuendo il cambio, diminuirà il prezzo delle derrate alimentari, il prezzo delle materie prime e così finalmente anche il nostro paese si rimetterà economicamente e tornerà abbastanza florido, com'era prima della guerra.

Detto questo, parlerò brevemente sul progetto di legge in esame, cioè sull'avocazione dei sopraprofiti. Tutti siamo d'accordo nell'approvare l'idea fondamentale che in ogni Stato europeo ha ispirato l'imposta sui sopraprofiti di guerra; mentre milioni di giovani combattevano, affrontando pericoli, mutilazioni e morte, altri, rimasti a casa, hanno accumulato ricchezze che è giusto vadano allo Stato, cioè alla collettività.

Ma l'applicazione di questa legge dev'essere fatta con criteri di equità e di prudenza, per non rovinare i commerci e le industrie, e per non soffocare il progresso economico che trova le sue basi nelle spese largamente fatte per impianti e per miglioramenti; e, siccome il progetto di legge che esaminiamo lascia grande facoltà al Governo nel porre in pratica l'avocazione allo Stato, mi permetto di fare alcune osservazioni che credo saranno tenute abbastanza in considerazione.

In Inghilterra l'opposizione all'elevamento delle imposte sui profitti di guerra è stata tutta di carattere economico; si è dimostrato, cioè

che, essendo i profitti di guerra impiegati nell'attività economica del paese, non si doveva versarli all'erario per non turbare o compromettere questa attività; gli oppositori inglesi hanno sostenuto che l'avocazione è fondata sopra un errato presupposto e cioè che i profitti di guerra si trovino, in contante, in possesso di coloro che li hanno guadagnati e che quindi versarli allo Stato non produca nessun nocumento all'economia.

Da noi molti profitti sono stati versati nelle attività economiche del paese, col consenso e anche con lo stimolo dello Stato; anche i profitti così impiegati devono oggi andare all'Erario, ma il dire che ciò possa avvenire facilmente e senza danno è assurdo, e non occorre dire dell'impressione che farà nel mondo economico la revoca delle disposizioni legislative in questa materia e degli effetti che essa produrrà, quando lo Stato in avvenire sarà pur costretto a stabilire delle nuove concessioni per stimolare la privata iniziativa nel campo industriale.

I profitti di guerra investiti in case, in terreni, in titoli di Stato, in azioni e obbligazioni commerciali, in ampliamenti di aziende, in impianti d'industrie, in acquisto di navi, come potranno essere versati allo Stato? Ecco il problema che attende la sua soluzione dalle disposizioni che sono demandate al Governo.

A nessuno può venire in mente che il Governo accetti il pagamento in immobili, in navi e neppure la compartecipazione in imprese; bisogna dunque escogitare un sistema che, salvando gli interessi di coloro che debbono pagare, elimini il pericolo di un turbamento della vita economica nazionale. Secondo il mio modo di vedere, compiuto l'accertamento della somma che deve essere versata all'Erario, si dovrebbe fissarne il pagamento in venti o venticinque anni con un interesse, e scontare subito questo forte credito con una operazione finanziaria, per esempio coll'emissione di un titolo speciale, a premio, estinguibile nello stesso periodo.

Credo che l'operazione avrebbe un esito sicuro e così, mentre lo Stato riscuoterebbe subito la somma che si ripromette da questa legge, non vi sarebbe nessun turbamento nell'economia del paese.

Se vi sono altri sistemi più efficaci, tanto me-

glio; li accetterò volentieri; l'importante è che, approvato il disegno di legge, si faccia di tutto per applicarlo in modo da scongiurare il pericolo di una grande perturbazione economica.

Prima di finire, debbo richiamare l'attenzione del ministro delle finanze sullo stato attuale degli uffici incaricati dell'applicazione delle nostre leggi fiscali: voglio dire delle agenzie delle imposte, alcune delle quali mancano di personale e non hanno spesso istruzioni precise. Noi abbiamo l'imposta di ricchezza mobile, che, se fosse applicata giustamente e rigorosamente, siamo tutti convinti che darebbe per lo meno il doppio di quello che rende attualmente. Basta confrontare il reddito dell'imposta di ricchezza mobile, accertata e iscritta nei ruoli, con quello dei pagamenti diretti e delle ritenute, per vedere l'enorme sproporzione che vi è fra l'accertamento affidato al giudizio dell'agente e la contribuzione diretta, all'infuori dell'opera personale del tassatore. Tranne alcune categorie, come i creditori e le società anonime, che sono rigorosamente tassati in base ai titoli di credito e ai bilanci, le altre categorie sono tassate in modo irrisorio. Vi sono professionisti, che tutti sanno che guadagnano anche più di cento mila lire l'anno, che sono tassati per un reddito di 10 e 15 mila lire al massimo. In questo momento in cui lo Stato si dibatte tra ristrettezze economiche angosciose, è necessario che ogni contribuente paghi il giusto, e il ministro delle finanze deve fare in modo che ciò avvenga.

Termino col dichiarare che ho la ferma convinzione che, se il Governo aumenterà, come è suo dovere, il prezzo del pane, se organizzerà il servizio delle agenzie delle imposte in modo che ogni cittadino paghi sul reddito che ha effettivamente e applicherà i nuovi provvedimenti fiscali con quelle cautele che gli sono state suggerite, si salverà la finanza attuale del Paese senza mettere in pericolo la forza, la vitalità e la prosperità del domani.

Onorevole Giolitti, attuate un tale programma coraggiosamente e sarete veramente il benemerito della nostra Patria. (*Vive approvazioni*).

Presentazione di un disegno di legge.

RAINERI, *ministro delle terre liberate*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro delle terre liberate*. Ho l'onore di presentare al Senato il presente disegno di legge:

Costituzione di un ente autonomo denominato Forze idrauliche Friuli e Venezia Giulia per la derivazione e l'utilizzazione delle forze idrauliche del Tagliamento e suoi affluenti.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle terre liberate della presentazione di questo disegno di legge, che avrà il suo corso a norma del regolamento.

Ripresa della discussione.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Onorevoli colleghi, non ho chiesto la parola per discutere il concetto informatore del disegno di legge sull'avocazione dei profitti di guerra, perchè ritengo che questa discussione nel momento presente finirebbe in un'inutile accademia. Ed inoltre credo che, se la competenza dell'Alta Assemblea è estesissima e può riferirsi a qualsiasi parte di qualsiasi problema che sorga in occasione del presente disegno di legge, il suo compito speciale possa essere quello di vedere se le disposizioni, le quali sono contenute nel disegno di legge, siano veramente tali da permettere allo Stato di raggiungere il fine che esso vuole sia raggiunto. Determinare un fine fiscale spetta sopra tutto alla rappresentanza popolare; sono le grandi correnti dell'opinione pubblica che si debbono manifestare e che impongono al Governo ed al Parlamento gli scopi che si vogliono raggiungere.

Lo scopo che la Camera dei deputati ha già accolto è quello della avocazione allo Stato di qualsiasi profitto che sia stato conseguito durante la guerra.

Io parto - senza discuterlo e senza esprimere in merito alcuna opinione, poichè se la esprimessi dovrei giustificarla - da questa premessa, e suppongo che questo sia lo scopo da raggiungere; ed esaminerò soltanto se le disposizioni, le quali sono contenute nel disegno di legge, siano tali da permetterci di raggiungere tutto e solo questo risultato.

Dico subito che, se io ho dei dubbi a questo riguardo, essi non sorgono dalla formulazione del disegno di legge.

Il pregio maggiore del provvedimento presente credo consista appunto nella sua formulazione. Esso è formulato in una maniera così ampia e così indeterminata, che è possibile, attraverso alle sue maglie assai larghe, dare un'interpretazione corretta al concetto, che è stato imposto dall'opinione pubblica ed accolto dall'altro ramo del Parlamento; interpretazione, che sia tale da permettere di poter conseguire lo scopo che, ripeto, accolgo come premessa di fatto, sulla quale il ragionamento deve essere impostato.

Infatti, il disegno di legge, a parer mio, molto opportunamente non stabilisce alcun vincolo al potere esecutivo nella formazione delle norme regolamentari, all'infuori di un unico vincolo: vale a dire, che non sia oltrepassata la cerchia di imposizione dei precedenti decreti che stabilivano l'imposta sui sopraprofiti.

Vuole cioè il disegno di legge che soltanto i profitti di guerra i quali erano contemplati nei decreti precedenti potranno formare oggetto di avocazione nell'occasione presente.

Dico che quest'unica restrizione è stato bene accogliere nel momento presente, perchè, per ragioni tecniche ed amministrative, sarebbe stato inopportuno impiantare tutto un nuovo sistema di accertamento dei guadagni di guerra, diverso da quello che da cinque anni funzionava, diverso da quello che attraverso a grandi difficoltà aveva cominciato a funzionare efficacemente. D'altro canto, ponendo quel vincolo, il disegno di legge non si lascia sfuggire gran che, perchè, come espone bene il senatore Carlo Ferraris nella sua relazione, i soli cespiti non colpiti da avocazione, credo che finiscano di essere i guadagni dei proprietari coltivatori di terreni propri, quelli dei proprietari delle tonnare e delle solfate, nonchè i guadagni dei professionisti e di altre specie di lavoratori, il cui reddito superi il limite stabilito nel disegno di legge.

Si tratta di categorie, le quali, in sostanza, non sono molto ampie e non tolgono molto alla materia imponibile. Il più grande di questo cespite è quello dei redditi ottenuti dai proprietari coltivatori di terreni propri, e credo che abbia fatto bene il Governo ad escludere questa tassazione e demandarne la discussione ad un futuro disegno di legge, perchè la materia si presenta irta di tali difficoltà pratiche, che io non avrei immaginato la possibilità di potere

conglobare la tassazione di questi redditi nella tassazione di tutti gli altri contribuenti. Invero, la tassazione dei proprietari coltivatori di terreni propri si può concepire soltanto quando l'amministrazione finanziaria riesca ad effettuare la valutazione separata, che finora non era imposta nei nostri ordinamenti fiscali, ossia la valutazione separata dei redditi domenicali da quelli industriali, operazione questa d'importanza grandissima e di una portata pratica immane.

Non so quanti anni saranno necessari per giungere ad un'esatta definizione di questi due concetti. La valutazione di questi due redditi separati in domenicale e agrario non è una operazione da condursi a termine in pochi mesi, nè tale che possa essere compiuta contemporaneamente all'avocazione degli altri profitti di guerra.

Quanto agli altri contribuenti, il disegno di legge ritengo che non lasci sfuggire nulla, inquantochè sono tassati non soltanto i guadagni dei fornitori, degli industriali e commercianti in genere, ma di qualunque contribuente, il cui reddito cada entro i limiti amplissimi della categoria *B* dell'imposta di ricchezza mobile e, in parte, della categoria *C*. Così i redditi dei negozianti di terreni, che nell'altro ramo del Parlamento furono considerati come avulsi dall'imposta, vi furono compresi; così i redditi degli speculatori di borsa, per i quali la Camera dei deputati votò un ordine del giorno perchè fossero tassati, sono già compresi in questo decreto. Io ritengo che il Governo sia fornito di tutte le armi per colpire qualsiasi contribuente, che abbia compiuto qualsiasi operazione la quale durante la guerra abbia potuto portare ad un guadagno. La difficoltà sarà nella applicazione; non sarà una difficoltà insita nella legge. La legge per se stessa è amplissima, tale da consentire la tassazione di tutti i guadagni di guerra, all'infuori di quelli indicati prima.

Il disegno di legge, ricordo ancora, presenta un vantaggio molto grande sui decreti-legge e sulle leggi precedenti d'imposta sui sopraprofiti, perchè esso è redatto in termini molto astratti: afferma il principio e rimanda l'applicazione ad un regolamento di carattere legislativo. Così operando; il disegno di legge apre la via ad evitare alcuni errori fondamentali, commessi in occasione dei decreti precedenti

di tassazione sui profitti. Questi decreti sono inficiati da errori sia iniziali sia posteriori, i quali farebbero in guisa che, se essi fossero applicati alla lettera, non raggiungerebbero il risultato di tassare tutti e soli i guadagni di guerra. Se il Senato consente, io vorrei esaminare alcune cause, per le quali la legislazione vigente in materia di sopraprofiti sarebbe tale da impedire, se fosse applicata rigidamente, il raggiungimento del fine che il legislatore oggi vuole raggiungere.

Vi è un errore iniziale, fondamentale nella legislazione precedente di tassazione dei sopraprofiti, errore che in gran parte è oggi irrimediabile, sebbene per qualche parte possa trovare una certa attenuazione: l'errore deriva dalla inesatta, a parer mio, definizione che è stata data dei sopraprofiti di guerra. Il concetto fondamentale che si doveva avere sotto occhi era questo. I contribuenti al primo agosto 1914 possedevano un patrimonio: questo patrimonio non era oggetto d'imposta sui sopraprofiti prima, nè oggi è oggetto di avocazione. Dopo di allora si sono verificati dei guadagni: i contribuenti hanno lavorato, hanno ottenuto dei guadagni. Soltanto una parte del guadagno, ottenuto in seguito, è soggetto prima alla legge d'imposta sui sopraprofiti e oggi all'avocazione. I guadagni ottenuti durante la guerra si distinguono in due parti: l'una, guadagni o redditi ordinari; l'altra, superguadagni. La prima parte rimane al contribuente, perchè egli l'avrebbe ottenuta anche se la guerra non fosse stata, e quindi la guerra non è stata nè causa nè occasione di raggiungimento di guadagni. Invece, l'imposta, prima, e, oggi, l'avocazione devono colpire l'eccedenza oltre l'ordinario guadagno. Questo io credo sia l'oggetto dell'imposta, prima, e dell'avocazione, oggi. Però il criterio che si è adottato per distinguere il guadagno ordinario dall'eccedenza, è un criterio che non saprei come avrebbe potuto essere escogitato più contrario a ragione, più contrario ad una delle leggi fondamentali, alla quale deve obbedire non solo l'uomo, ma la natura intera, la legge del minimo mezzo. Non vi è campo dell'attività umana ed extra-umana (persino i minerali cristallizzandosi obbediscono a questa legge) che non segua la legge del minimo mezzo. Il legislatore nostro, precludendo alcuni legislatori stranieri, ha voluto andar contro questa legge

fondamentale; ha dato una definizione dei sopraprofiti di guerra, la quale contrasta a questa legge fondamentale: ha detto, in sostanza, e trascurando le minori norme, che superguadagno è ciò che eccede l'8 per cento del capitale investito. Dicendo questo, ha detto al contribuente: « fa in modo di non ottenere altro che l'8 per cento del capitale impiegato: agisci come se non fossi un uomo che devi cercare di ottenere il massimo rendimento dal l'opera tua; agisci in modo da ottenere il minimo rendimento col massimo del capitale. » Il contribuente, grazie a questa definizione del reddito ordinario, ha avuto interesse diretto ed immediato di aumentare il capitale investito a fine non di ottenere un reddito minore, ma di far figurare una percentuale minore di reddito sul capitale impiegato: perchè quanto più egli abbassava la percentuale di reddito, tanto minore era la somma d'imposta che doveva pagare allo Stato, tanto minore è la somma di sopraprofiti che deve oggi restituire in base a questo disegno di legge. Questo è l'errore fondamentale iniziale, e, ripeto, quasi irrimediabile della nostra legislazione in materia.

Si tratta quasi come se il legislatore ordinasse ai gravi di non cadere, alla terra di non girare attorno al sole, di fare insomma delle cose contrarie alla natura. Il legislatore può scrivere in una legge quello che vuole, ma non può assolutamente ottenere che gli uomini agiscano in modo difforme dalla loro natura.

I risultati di questa politica sono stati quelli che dovevano essere, dannosi e tali da costituire uno degli elementi più perturbatori della vita economica italiana.

La disposizione che definiva in maniera errata i guadagni di guerra, una eccedenza cioè di percentuale sul capitale impiegato portò a questo, che gli industriali hanno avuto interesse a gonfiare i loro capitali, specialmente le società anonime; tanto che non si è mai visto nella storia economica italiana il succedersi di tanti aumenti di capitale in così breve tempo. Gli aumenti di capitale delle società anonime furono tali, quali non si erano verificati in un periodo precedente di pace di dieci o venti anni, e furono in gran parte artificiosi, perchè dovuti alla speranza, alla tendenza quasi tacita, inavvertita di riuscire ad abbassare la percentuale di reddito sul capitale impiegato, in modo

da sfuggire all'imposta sopra gli extraprofiti di guerra ed oggi all'avocazione allo Stato dei profitti stessi.

Altre cause, come la limitazione dei dividendi, causa questa del resto della stessa natura di quella tributaria, o l'aumento del costo degli impianti, possono aver contribuito a raggiungere il medesimo intento; ma quella che ho indicato ora fu certo tra le cause principali del lamentato fenomeno.

Qualunque ordine potesse dare, qualunque vincolo potesse mettere il legislatore, la conseguenza doveva fatalmente essere quella che fu, cioè il gonfiamento eccessivo dei capitali impiegati nell'economia industriale.

Noi oggi abbiamo stabilito una tale definizione, che spinge l'economia nazionale a lavorare non a costi minimi, ma a costi elevati, perchè tanto più è elevato il costo di produzione, tanto minore è il reddito sul capitale impiegato e quindi tanto minore la somma da pagarsi allo Stato.

Ma questa legislazione ha prodotto anche altri risultati. Essa è stata tale da favorire quella tendenza allo spreco negli impianti industriali, che è stata un altro dei fenomeni più singolari dell'economia italiana negli ultimi tempi. Mai si fecero tanti impianti, la cui ragion d'essere non fosse perfettamente conosciuta. E ciò si spiega perfettamente, perchè tra l'alternativa di dare una certa somma allo Stato e quella d'impiegare la somma stessa in impianti anche poco redditizi, la tendenza naturale portava a fare questi impianti.

Inoltre, questa legislazione favorì anche la tendenza a largheggiare negli stipendi, nelle cointeressenze e nei salari, in quanto che si trattava di dare sotto questa forma ciò che non era proprio e che non sarebbe rimasto all'industriale.

Se oggi la perturbazione dei rapporti tra capitale e lavoro è così acuta, una delle cause che hanno contribuito a questo risultato è appunto la tendenza determinata dalla errata definizione, che si è voluta dare ai guadagni di guerra. La errata definizione è stata una multa per gli industriali abili, che con pochi capitali ottengono un risultato molto notevole. Tutti coloro che con un capitale minimo, ma col concorso del proprio lavoro e della propria intelligenza riuscirono ad ottenere grandi percentuali

tuali di reddito, sebbene l'ammontare totale del loro reddito fosse basso, furono colpiti con forti aliquote, ed oggi avranno un'avocazione molto più pesante di quella che dovranno sopportare le grandi imprese che lavorano con alti capitali.

Se si potesse fare un'analisi minuta di ciò che pagarono i contribuenti, italiani, una delle osservazioni più interessanti, che saremmo forzati a trarre dai dati dell'esperienza, sarebbe questa, che non le grandi agglomerazioni di capitale pagarono forti imposte, ma le pagarono invece i piccoli capitali, le piccole aziende, in proporzione del capitale impiegato, perchè le grandi agglomerazioni di capitale sono quelle che ottengono le percentuali di reddito meno elevate in proporzione al capitale impiegato.

Quindi la legislazione, come fu congegnata, tornò di minor danno alla grande industria, ma danneggiò soprattutto la piccola industria, coloro cioè che lavorano con un piccolo capitale e con un forte apporto della propria opera, della propria intelligenza e della propria iniziativa.

Furono danneggiate le migliori imprese industriali dell'anteguerra, quelle che noi economisti osavamo additare ad esempio di saggia amministrazione e di prudente preparazione dell'avvenire: quelle che avevano ridotto le valutazioni delle attività sociali al minimo, che portavano in bilancio stabilimenti, macchinario, ecc., ad una lira; che distribuivano prudentemente scarsi dividendi e mandavano forti somme a riserva; queste furono punite, perchè furono tassate su eccedenze fortissime di reddito, facili ad aversi, dato il capitale minimo che figurava investito.

Invece, furono esaltate e risparmiate le Società, le quali avevano largheggiato negli impianti, le quali distribuivano tutti i guadagni a titolo di dividendo per far crescere i valori in borsa, che non mandavano nulla o pochissimo a riserva, che lavoravano con un capitale alto. Queste potevano tenersi entro l'otto per cento; e non ebbero a soffrire o pochissimo a causa dell'imposta sui sopraprofiti, ed ora saranno poco toccate dall'avocazione.

Questa osservazione che faccio io qui, quasi con le stesse parole era stata fatta anche da un illustre economista nord americano, il prof. Taussig, illustre non solo come scienziato,

ma anche per la parte che egli ha avuto nelle deliberazioni più importanti della politica americana. Egli è stato il presidente della più grande delle Commissioni americane, quella delle tariffe doganali, e per la sua esperienza grandissima della vita industriale fu in quel paese una prima autorità.

Anch'egli rilevava che l'identico sistema adottato nel suo paese aveva condotto ai medesimi risultati, aveva favorito le grandi agglomerazioni di capitale, i grandi *trust* finanziari, e aveva invece danneggiato i piccoli industriali.

Era stato di danno soprattutto a quelli, i quali avevano raggiunto l'applicazione massima del principio del minimo mezzo, del minimo capitale, per ottenere il massimo risultato.

La norma contenuta nella legislazione sui sopraprofiti, (la quale io mi auguro che mediante l'applicazione del presente disegno di legge possa, se non essere modificata, almeno attenuata alquanto nelle sue asprezze eccessive), questa norma è non solo contraria al dettame dell'esperienza, non solo ha prodotte delle conseguenze economiche dannose, ma è contraria alle più alte tradizioni nazionali in materia di legislazione finanziaria.

Bisogna ricordare che in Italia noi abbiamo nel regime della imposta sui terreni da lunghissimo tempo forse la legislazione più perfetta che si conosca in Europa; e uno dei caratteri essenziali di questa nostra patria legislazione, di cui la documentazione e l'esplicazione si può trovare in quel documento mirabile, che è la relazione sulla perequazione fondiaria dell'onor. Messedaglia alla Camera dei deputati, uno dei caratteri fondamentali di questa legislazione è appunto quello di non tassare il reddito nuovo più del reddito ordinario, ma di portare più vivi i colpi del fisco sul reddito ordinario.

L'imposta sui terreni ha questo di caratteristico e di fecondo, che essa tassa il reddito ordinario, tassa coloro i quali non sono capaci di produrre più di quello che producono tutti, e invece esenta per un certo periodo quelli, che con la loro iniziativa riescono a produrre più di ciò che producessero prima, più di quanto producano tutti gli altri.

Mi auguro che, per quanto è possibile, nelle disposizioni regolamentari si riesca a far tor-

nare la nostra legislazione ai suoi principi, a far sì che essa si riattacchi a quelle che sono le sue caratteristiche più belle, che hanno permesso in passato - e lo ricorda Carlo Cattaneo nei suoi mirabili scritti - alla Lombardia di trasformarsi da quella regione improduttiva e sterile, che era sotto il regime spagnuolo, nella feconda e produttiva, ricchissima regione che divenne dopo il 1750.

Si doveva, invece che tassare l'eccedenza percentuale di reddito sul capitale investito, tassare l'eccedenza di guadagno per ogni unità di lavoro conseguito. Chi per ogni spoletta, per ogni metro di stoffa guadagnava soltanto la medesima provvigione o lucro di lavorazione di prima, costui doveva andare indenne dall'imposta. Chi con l'identico capitale riusciva a produrre più metri di stoffa ed a guadagnar di più in totale, pur diminuendo od almeno non aumentando il suo guadagno unitario per ogni metro di stoffa, quegli non doveva essere chiamato a pagare un'imposta che è detta imposta sui guadagni, che non si sarebbero fatti senza la guerra. Egli ha impiegato il suo capitale ed il suo lavoro così come li avrebbe impiegati in pace, li ha indirizzati alle opere della guerra con la stessa e con maggiore alacrità, con cui li aveva indirizzati prima alle opere della pace; si è contentato dello stesso lucro; si è reso benemerito del paese. Fu ingiustizia somma tassare costui. La tassazione andava riserbata a quelli che, con lo stesso sforzo, volevano ottenere un lucro più ampio; a quelli che facilmente si arricchirono con contratti leonini estorti nell'urgenza dell'ora allo Stato.

Il principio era forse un po' più difficile ad applicarsi; ma nessuna legge tributaria moderna e giusta si applica facilmente. Le difficoltà bisogna superarle, se si vuole far opera di giustizia.

Comprendo che al danno, ripeto, ormai radicato troppo nella nostra legislazione, non si possa portare un rimedio completo, assoluto; ma un qualche rimedio, una qualche attenuazione dell'errore fondamentale di questa nostra legislazione credo che sia ancora possibile di poter introdurre. Mi riferisco specialmente al caso delle piccole aziende.

L'errore fondamentale fu invero collegato con un altro errore contenuto anch'esso nella

nostra legislazione sui sopraprofiti: l'errore cioè che l'imposta non colpisca l'individuo, ma colpisca invece l'azienda, non colpisca colui il quale gode il guadagno di guerra, ma l'impresa che produce questo guadagno.

Questo è un altro errore fondamentale della legislazione sui sopraprofiti, errore il quale conduce ad una sperequazione grandissima tra contribuente e contribuyente, inquantochè molti soci di una società, la quale è tassata fortemente nel suo complesso, finiscono, sebbene il loro reddito sia stato minimo, sebbene essi non abbiano guadagnato personalmente nulla di più di quello che può guadagnare un qualsiasi lavoratore, finiscono, pagando oggi l'imposta sui sopraprofiti, col dover pagare una somma maggiore di quella che possono vedersi avocata altri, che hanno fortune molto superiori, ma che possiedono, come singoli, un'azienda più vasta e provveduta di capitali più ampi e su cui la percentuale non gioca.

L'errore dipende dal fatto che la nostra imposta sui sopraprofiti s'impostò su quella di ricchezza mobile, senza aver subito assunto un carattere personale. Per conseguenza, molte volte persone più ricche furono tassate meno di persone povere.

Accadde quindi quel fatto che era la conseguenza logica della legge. Oggi vi sono ancora molti che hanno ottenuto grandi redditi dalla guerra e li ostentano, sotto una parvenza di legalità, perchè la legge è tale che, essendo soli proprietari di un'azienda che ha un vasto capitale, hanno pagato delle imposte le quali erano minori di quelle di altri che avevano una capacità economica molto più bassa.

Qualche cosa, ripeto, può esser fatto per evitare i danni più gravi di questo errore iniziale della nostra legislazione.

Bisogna adottare lo stesso concetto che la Camera dei deputati ha voluto, con manifesto spirito di privilegio e perciò con spirito in se stesso biasimevole di classe, introdurre a favore delle cooperative. Non v'è ragione alcuna di trattare le cooperative in modo diverso dalle altre intraprese. Tutte debbono essere tassate o tutte esenti, quando si trovino nelle stesse condizioni.

L'esenzione concessa alle Cooperative è una esenzione che, per essere giusta, dovrebbe essere generalizzata. È giusto tassare le Coo-

perative, come fa ora il disegno di legge in seguito all'emendamento apportatovi dalla Camera dei deputati, soltanto sul reddito che ogni singolo socio ha, perchè il vero arricchimento non riflette l'Ente o la Cooperativa: il vero arricchimento è quello di ogni singolo socio. Quindi, se ogni singolo socio della Cooperativa ha ottenuto un guadagno di guerra, che superi quelle certe cifre prevedute dal disegno di legge (20 mila lire annue), egli deve pagare...

Voci. Vuol dire che non pagheranno mai.

EINAUDI... Non pagheranno niente. E starà bene, perchè in tal caso non si saranno arricchiti. Ma io dall'esenzione concessa alla Cooperative, che è uno speciale regime di favore, non traggo la conseguenza che quel regime debba essere abolito, perchè esso non è un regime di favore, è un regime che deve essere applicato a tutti indistintamente i contribuenti, e così potrà portare a conseguenze giuste.

Vero soggetto di tassazione devono essere gl'individui che fanno parte delle aziende, non le aziende. Colui che si è arricchito non è una società, un ente fittizio che non mangia e non beve e non veste panni; colui che si è arricchito è l'uomo. L'uomo deve essere tassato, sia che si chiami cooperatore, sia che non si chiami cooperatore.

Per questa ragione, traendo forza dall'esenzione concessa alle Cooperative, io affermo che dovrebbe, a scemare il danno derivante dalla falsa definizione del guadagno di guerra, almeno concedersi una detrazione per salario ai singoli soci di azienda industriale privata, perchè in tale maniera, tenendo conto di quello che è possibile nella legislazione vigente, noi parificheremo la condizione di socio lavoratore di una azienda privata alla condizione dei soci cooperatori.

Io porterò un esempio, dei cui elementi non darò giustificazione per non tediare troppo il Senato, l'esempio di una piccola azienda la quale, inizialmente, fosse composta nel 1914 di tre soci e che guadagnasse in tutto non più di 9000 lire di rendita accertata. Era un guadagno di 3000 lire a testa che poteva allora essere considerato quello di un artigiano. La guerra ha recato un vantaggio grande a questa azienda; essa si è sviluppata ed ha guadagnato in media 90,000 lire. Non voglio, ripeto, tediare il Senato con calcoli; mi basti ri-

cordare questi risultati: secondo i principi di tassazione accolti dalla Giunta generale del bilancio della Camera dei deputati, a questa azienda, ad avocazione compiuta, rimarrebbe un reddito di 6000 lire a testa per ognuno dei tre soci; secondo i criteri, che a me paiono più accettabili, della Commissione di finanze e del suo relatore Carlo Ferraris, rimarrebbe un reddito di circa 9000 lire a testa.

Non credo che meta del legislatore sia stata quella di voler ridurre i comproprietari lavoratori di un'azienda a un reddito minore di quello che poteva essere il reddito di qualsiasi dei loro operai. Il congegno è viziato profondamente dalle disposizioni precedenti, le quali conducono al risultato, che persone le quali hanno rischiato, hanno avuto iniziativa, hanno impiegato capitali, rimarranno, alla stretta dei conti, se sono persone oneste, con un reddito minore di quello che poteva avere qualsiasi dei loro operai.

Un rimedio a questi inconvenienti si impone per istituire la giustizia tributaria fra le piccole aziende e le grandi aziende, che non sono soggette a questi inconvenienti, perchè nelle grandi aziende ai direttori e amministratori si assegna uno stipendio, che è considerato come una spesa ed è dedotto dal profitto ed escluso dall'imposta sui sopraprofiti e dalla avocazione. In una piccola azienda ciò non avviene, perchè i proprietari, che siano allo stesso tempo direttori e amministratori, non hanno assegno fisso ed essi non possono, in base alla erronea legislazione vigente, ottenere la detrazione dei loro salari dal profitto. Recentemente, proprio quest'anno, in Inghilterra, per rimediare all'inconveniente ora segnalato, si concedette una detrazione individuale di lire sterline 500 a testa, pari a lire 12,000 italiane alla pari dei cambi, a 40,000 lire al cambio attuale, quando il socio dell'azienda con piccolo capitale prestasse l'opera propria diretta nell'azienda.

Chiedo al ministro se non sia conveniente in sede di interpretazione di questo disegno, il quale lo consente, concedere una detrazione per salario a quelli tra i soci, i quali prestano l'opera propria. E badisi che la detrazione che ora chiedo è diversa da quella delle 20,000 lire, in quanto che la detrazione delle 20,000 lire è un'esenzione che è data sul guadagno già di guerra, ed è uguale sia che i soci lavoratori

siano pochi o molti, e non può essere considerata in alcun modo come un equo riconoscimento dell'opera prestata dai dirigenti lavoratori nelle piccole intraprese. Io chiedo invece di concedere una detrazione per salario, che il direttore, il comproprietario dell'azienda deve ottenere come remunerazione del proprio lavoro.

Accanto a questa prima causa originaria di errori nella nostra legislazione altre se ne aggiungono, le quali vennero in seguito per conseguenza di un fatto che non era preveduto, e forse non era prevedibile nel momento in cui la prima legge d'imposta sui sopraprofiti fu emanata e cioè nell'autunno 1915. Allora non si prevedeva l'enorme svalutazione della moneta, la quale fu uno dei fatti caratteristici dell'economia mondiale e in maniera particolare dell'economia italiana negli ultimi anni della guerra e nei primi del dopo guerra. La svalutazione della moneta è stata causa di gravissimi delitti sociali: è essa, a parer mio, e non il fatto della guerra per sè, che ha prodotto così profonde trasformazioni nei rapporti tra classi e classi sociali, ed ha dato impulso allo scatenarsi del malcontento in molte categorie sociali; orbene, questa svalutazione monetaria, la quale domani, se dovesse essere rimediata con una rivalutazione monetaria potrebbe condurre a crisi ancor più gravi di quelle che abbiamo attraversate, ha condotto a conseguenze, le quali hanno scompaginato l'assetto originario dell'imposta sui sopraprofiti, e hanno fatto sì che non si avesse più alcun criterio distintivo preciso tra reddito e capitale, tra guadagno vero e apparente.

Accenno solo ad alcune circostanze: una prima è quella della valutazione delle varie attività sociali; la valutazione delle attività sociali è l'operazione che deve precedere qualsiasi determinazione del profitto di guerra. Il profitto non è che la differenza tra due inventari: fra l'inventario al primo agosto 1914 e l'inventario al 1° luglio 1920; la differenza costituisce la somma, che era tassabile prima ed è avocabile oggi.

Nessun dubbio che la differenza costituirebbe il guadagno di guerra vero, se non fosse intervenuto il fatto della svalutazione monetaria; ma quel fatto, che esiste ora e non esisteva nel 1914, ci deve lasciare perplessi su quello

che è veramente guadagno di guerra, che dovrà domani essere avvocato allo Stato.

In parte, dubbi non vi sono: se, ad esempio, un industriale aveva al 1° agosto 1914 un capitale d'un milione di lire e oggi, al 30 giugno 1920, che è la data in cui termina l'applicazione del disegno di legge, ha un capitale di 5 milioni di lire, entro certi limiti, la differenza di quattro è indubitatamente guadagno di guerra. Supponiamo che di questi 4 milioni di differenza, 3 milioni consistano in *nuovi* impianti, in *nuove* merci da lui possedute, o in dividendi da lui distribuiti, o guadagni da lui messi in tasca: nessun dubbio che tuttociò costituisce una differenza tassabile. Ma, se nel fare la valutazione, dopo avere aperto il patrimonio iniziale al 1° agosto 1914, valutato ad un milione di lire, questo patrimonio, rimasto nella sua entità fisica uguale, lo si rivaluta e si trova che al 30 giugno 1920 esso è valutato in due milioni di lire, la differenza non costituisce guadagno di guerra e non dovrebbe essere tassata. Il contribuente nulla possiede di più di quanto possedesse prima. Ha lo stesso impianto, le stesse macchine, le stesse merci. Di che cosa si sarebbe egli arricchito?

A questo riguardo la legislazione vigente, che mi auguro sia opportunamente integrata, giovandosi della latissima dizione dell'articolo di legge, dà una risposta che talvolta è corretta e talvolta invece è scorretta. Dà risposta corretta e giusta quando dice: voi industriali conserverete la vostra fabbrica, il vostro edificio, le vostre macchine che avevate nel 1914, inventariate al valore di allora perchè non le avete alienate; e su questa parte non vi tasseremo. Su ciò la legislazione vigente dà una risposta corretta al problema.

Ma un industriale al 1° agosto 1914 non possedeva soltanto fabbriche, o macchine e capitali fissi che non vengono rivalutati, ma anche un monte-merci, che supponiamo fosse valutato per un milione di lire, perchè consisteva in 100,000 quintali di una merce a un dato prezzo. Quel monte-merci, secondo le norme vigenti della legislazione sui sopraprofiti, viene rivalutato oggi al 30 giugno 1920: la sua consistenza è identica, sono sempre 100,000 quintali. Forse può darsi che sia diminuita; anzi è probabilmente diminuita per la difficoltà di procurarsi materie prime. Ma supponiamo

che sia rimasta invariata. Orbene, per questa parte la legislazione vigente impone una rivalutazione al 30 giugno 1920, cosicchè quegli stessi 100 mila quintali di merce non saranno valutati per un milione, ma per cinque o per tre milioni di lire, per quella cifra per cui deve moltiplicarsi 100,000 per il nuovo valore unitario. E il contribuente quindi era soggetto prima a tassazione e sarà soggetto ora ad avocazione per la differenza. A che conseguenze porta questa norma? Alla conseguenza che il contribuente, che ha conservato il suo monte-merci intatto, e non aveva alla fine nulla di più di quello che avea al principio, se ne vede portata via dalla finanza la metà, o i due terzi, a seconda dell'aumento di prezzo che si è verificato: invece di possedere centomila quintali alla fine del periodo, rimarrà con 100 mila o 30 mila quintali.

Voglio portare l'esempio ad una esagerazione estrema che si è verificata in Austria. Disgraziatamente per l'Austria, le condizioni di svalutazione monetaria sono state peggiori che da noi; è venuto un momento in cui la Corona austriaca, invece di valere una lira circa, valeva solo un centesimo; quindi un industriale che possedesse centomila quintali di merce prima della guerra, e fosse rimasto alla fine con i suoi centomila quintali di merce, avrebbe assistito ad uno spaventevole aumento di valore del suo monte-merci da 1,000,000 corone a 100,000,000 corone. Costui sarebbe oggi soggetto alla avocazione per i 99 centesimi di ciò che possedeva precedentemente. Invece di rimanere con centomila quintali sarebbe rimasto con mille quintali di merce. Non credo che lo scopo del legislatore sia stato e sia oggi quello di ridurre i contribuenti a possedere soltanto una parte piccola o grande, il 20 o 30 per cento in Italia, l'1 per cento in Austria, l'1 per mille in Russia, di ciò che possedevano precedentemente. Questo non può essere lo scopo di un disegno di legge che porta per titolo « avocazione dei profitti realizzati durante la guerra ». Se quest'altro fine volesse ottenersi, bisognerebbe discuterne, ma sotto il titolo di confisca di una parte dell'antico patrimonio posseduto dai contribuenti. Tanto ciò è esatto, che il legislatore italiano riconosce che la confisca non si debba fare pel capitale fisso, e non procede quindi alla rivalutazione per quanto tocca il capitale fisso.

Non vi è alcuna ragione che debba procedervi per il capitale circolante, perchè la differenza tra il capitale fisso e quello circolante è affatto artificiosa; ogni azienda vedrà cambiarsi di giorno in giorno le singole unità del monte delle merci da lei possedute, non sarà più quella partita di lana, sarà un'altra, non sarà più quella certa quantità di ferro, sarà un'altra quantità; ma un industriale deve possedere nella sua azienda un certo monte di merci, che fa parte del suo patrimonio, per le stesse ragioni, per cui ne fa una parte il suo capitale fisso, il fabbricato, le macchine

Chiedo perciò esplicitamente al ministro delle finanze che voglia dare qualche affidamento perchè la avocazione non voglia dire espropriazione del patrimonio antico; non chiedo nessuna risposta dettagliata e impegnativa sui modi di attuare il concetto, ma bensì una dichiarazione esplicita nel senso di far sapere in modo preciso che la avocazione dei profitti vuol dire avocazione di ciò che si è creato nel frattempo, e non invece espropriazione di ciò che si possedeva precedentemente.

Io ritengo sia nell'animo del Governo che l'industriale rimanga alla fine della guerra nella medesima situazione di prima, che continui ad avere le stesse macchine, lo stesso fabbricato e le stesse merci che possedeva, non di più, ma neanche di meno; questo mi pare sia la linea di condotta da tenere per interpretare nella sua essenza quello che è il concetto della avocazione. Or bene, io ritengo che, se la formula adoperata nel disegno di legge contiene questa interpretazione, non la consentirebbe forse l'interpretazione letterale, oramai non più tollerabile in seguito al verificarsi del fatto nuovo della svalutazione di quelle che sono le disposizioni dei decreti leggi precedenti dell'imposta sui sopraprofiti.

La cosa ha una importanza, la quale trascende la discussione presente. Nell'altro ramo del Parlamento, e dinanzi l'opinione pubblica, fu discusso il quesito che il principio informatore di questo disegno di legge dovesse estendersi altresì agli arricchimenti verificatisi nel valore della proprietà fondiaria, e specialmente nei casi in cui la proprietà fondiaria rustica e urbana sia stata realizzata a prezzi differenti da quelli d'acquisto.

Or bene, il principio che verrà posto in que-

sta sede per gli industriali sarà il principio che costituirà un precedente per quell'altra importantissima materia, quando verrà alla discussione sotto forma di eventuali concreti disegni di legge. Per ora non è stato votato nessun ordine del giorno in questo senso dalla Camera dei deputati, ma furono insistenti le richieste in questo senso. Or bene, soprattutto per la proprietà fondiaria si presenta il problema; cosa è questo aumento di valore? Cosa è arricchimento?

Dovremo badare all'arricchimento effettivo, o a quello apparente? Dovremo badare al fatto che un bene rustico comprato per cento mila lire sia stato venduto per duecento o trecento mila lire, ovvero dovremo badare alla sola vera circostanza se le 200 o 300,000 lire di realizzo di oggi valgono o no le cento mila lire di prima?

Mi sia consentito citare una circostanza, che mi è occorso di conoscere pochi giorni fa in un piccolo paese di montagna che ha rapporti, per antica emigrazione, con paesi della Svizzera. Un contadino mi raccontava di aver venduto un suo fondo, il quale, prima della guerra, era valutato quaranta mila lire, e di averlo venduto, dico, per trentaduemila franchi svizzeri. Era stato venduto in franchi svizzeri a persone domiciliate, per cause di emigrazione, nella Svizzera. Qui si vede come quel fondo fosse nella realtà diminuito di valore, perchè prima della guerra esso era stato valutato per quaranta mila lire italiane che valevano quaranta mila franchi svizzeri. C'era perfetta parità tra l'uno e l'altro tipo di moneta. Oggi quel fondo nella moneta più valutata è stato venduto per soli trentadue mila franchi; il contribuente ha perduto una parte del suo patrimonio, ottomila franchi di meno. Tuttavia, se egli avesse fatto il contratto di vendita con un acquirente italiano, avrebbe venduto quel fondo non per trentadue mila franchi svizzeri, ma, fatta la ragione dei cambi, per centodieci mila lire all'incirca, e si sarebbe detto fra noi: quanto ha guadagnato! Aveva quaranta mila lire ed ora ne ha centodieci mila! Se il criterio della avocazione dall'industria si estendesse all'agricoltura, lo Stato avrebbe ragione, in questo caso, di portar via la differenza fra quaranta mila e centodieci mila lire. Ora, questa somma non vale neppure la somma precedente, ma

soltanto trentadue mila lire antiche. Lo Stato commetterebbe un'ingiustizia stridente; tasserebbe un profitto mai realizzato, tasserebbe quando invece c'è stata perdita.

Se questo criterio prevalesse, lo Stato che volesse avocare a sé tutta la fortuna di un paese, e volesse avocarla affermando ipocritamente di non voler portar via nulla ai contribuenti di ciò che possedevano, non avrebbe che da moltiplicare a dismisura la quantità di moneta circolante, seguendo l'esempio dell'Austria e della Russia. Il valore di ogni singolo cespite di ricchezza nazionale si moltiplicherebbe per cento o per mille; e lo Stato potrebbe dire: ti porto via non le mille lire di prima, ma, poiché da mille lire la tua fortuna è salita a cento mila, ti porto via le 99,000 lire aggiuntesi nel frattempo. Se lo Stato dicesse questo, formalmente avocherebbe a sé i guadagni, sostanzialmente confiscerebbe la ricchezza antica. Perché quanto si possiede non sono delle formule, dei nomi che si adoperano a guisa di unità di misura; ciò che si possiede sono case, terreni e macchine.

Chiedo al Governo se intenda di interpretare il disegno di legge nel senso di lasciare intatte le fortune precedenti, assorbendo soltanto i veri profitti ottenuti nel frattempo, e seguendo per il monte-merci il medesimo criterio seguito per il capitale fisso.

Considerazioni consimili ci devono aiutare a risolvere un altro grave problema che largamente è stato toccato nella relazione del senatore Carlo Ferraris; quello cioè della detrazione per i sopracosti e deperimenti.

A causa di tutto questo tramutarsi di valori e dell'incertezza conseguente negli apprezzamenti monetari, nei decreti succedutisi sull'imposta dei sopraprofiti si accolsero criteri empirici e si disse; noi sappiamo che non tutte le macchine che voi ora acquistate, che non tutti gli impianti che voi ora fate, avranno alla fine della guerra l'identico valore che hanno oggi; bisogna concedere una quota di deperimento. E furono usate delle formule empiriche per detrarre dal valore degli impianti fatti durante la guerra delle quote che erano considerate quote di deperimento; perchè, si diceva, le macchine e gli impianti non varranno alla fine della guerra ciò che valevano al principio. Oggi viene il legislatore e dice: non è esatto

affermare che il contribuente abbia perduto l'intero valore, che si intendeva scomparso per deperimento; la realtà è che quei deperimenti non vi furono, che quella macchina ancora adesso vale tanto, che quell'impianto supposto già deperito e che all'inizio era costato 100 mila, non vale solo 20 mila, ma di più, 50 mila, 70 mila. Ed allora dice il legislatore nel disegno di legge: riprendiamo ciò che la macchina vale di fatto ancora in più di ciò che è considerato il valore legale di essa. Ed io dico che sta bene; io credo che la norma la quale è contenuta del disegno di legge, ossia la norma della rivalutazione degli impianti al 30 giugno 1920, sia una norma corretta e quindi non muovo appunto a questa norma che ritengo anche utile e morale. Non è bello che si diano quote di deperimento e che si considerino come spese e quindi si sottraggono alle imposte entità patrimoniali le quali tuttora esistono. Se la macchina che si suppone valere soltanto 20,000, nella realtà ne vale 50,000, è necessario tassarla per 50: non dobbiamo immaginare empiricamente, come hanno fatto i decreti precedenti, che essa valga soltanto 20 mila. Su questo punto il disegno di legge adopera una dizione perfettamente corretta.

Io credo però che sia necessario interpretare la nuova e migliore disposizione contenuta nel disegno di legge in modo, che per altra via non riesca un ingiusto danno per il contribuente. Qui il problema non è più connesso colla svalutazione monetaria; poichè non trattasi già di impianti fatti e di macchine possedute al 1° agosto 1914. Qui trattasi di profitti ottenuti nel frattempo ed investiti in nuovi impianti. Conformemente alla logica del disegno di legge, quei profitti vennero avocati. Ma, per avocarli, occorre tuttavia che oggi effettivamente esistono ancora. Occorre che si badi a quello che è il valore effettivo della macchina al 30 giugno 1920, nel momento in cui si fa la valutazione; occorre che si badi al valore effettivo dell'impianto a quelle date. L'impianto sarà costato quel che sarà costato, un milione, due milioni; il costo originario dell'impianto non deve avere nessuna importanza ai fini della tassazione; ma a questi fini deve avere importanza unicamente il valore che l'impianto ha al 30 giugno 1920.

La questione della valutazione è una que-

stione di fatto: bisognerà vedere caso per caso a che cosa l'impianto serve e qual è il reddito che può dare al 30 giugno 1920; se l'impianto è stato devoluto a fini di pace, potrà dare un reddito maggiore o minore, di solito minore del reddito che l'impianto dava in guerra. Quindi bisognerà constatare caso per caso quale reddito l'impianto darà per il fine attuale e capitalizzare quel reddito effettivo, e su questa base rivalutare l'impianto alla data del 30 giugno 1920 e tassare per l'intero valore, niente di più, niente di meno. Il contribuente non deve dare alla finanza, nè un centesimo di più, nè un centesimo di meno di quello che l'impianto, costruito coi profitti, vale alla data del 30 giugno 1920. Se è costato un milione e vale un milione, dia questa cifra; ma se, pur essendo costato un milione, vale solo 500,000 lire, egli, secondo giustizia, deve pagare solo 500,000 lire e non più. Io ritengo che su questo punto non possa esservi sostanziale dissenso fra tutti coloro che vogliano considerare obbiettivamente la materia allo scopo della avocazione di tutti e soli i sopraprofiti di guerra.

Col medesimo criterio deve essere risolta la grossa questione, ampiamente trattata nella relazione, delle esenzioni speciali, concesse da decreti precedenti, dall'imposta dei sopraprofiti. Sono esenzioni, le quali sostanzialmente si riferiscono alle navi, agli impianti idroelettrici e agli scavi di combustibile. A parer mio, il disegno di legge merita lode, perchè ha soppresso queste esenzioni. Le esenzioni speciali costituiscono un errore gravissimo; sono un privilegio e non dovrebbero mai essere ammesse. Le sole esenzioni ammissibili sono quelle che hanno carattere generale; è, ad esempio, ammissibile l'esenzione per i redditi minimi, poichè riguarda la generalità; è inammissibile una esenzione concessa ad un impiegato o ad un operaio, perchè è concessa ad una classe di persone. Tutte le esenzioni particolari sono apportatrici di grave danno alla finanza dello Stato ed hanno anche un carattere spiccatissimo d'immoralità politica. Le esenzioni particolari, le quali sono concesse a questa o a quella industria, presentano invero il gravissimo inconveniente che lo Stato dà un sussidio ad una certa industria, come, ad esempio, quella della costruzione delle navi, degli impianti idro-elettrici, degli scavi di combustibile,

perchè ritiene che il fine sia meritevole di attenzione da parte dello Stato, e debba essere incoraggiato. Ma, se ciò si ritiene, il solo metodo che dev'essere seguito è quello del premio diretto; deve esser concesso un premio diretto da parte della finanza a coloro, i quali esercitano la industria nuova meritevole di incoraggiamento. Almeno il Parlamento sarà chiamato a discutere a ragion veduta sulle cifre precise del sussidio da darsi.

Ma cattivo è il sistema di concedere invece delle esenzioni d'imposta, in quanto che le esenzioni implicano per lo Stato una perdita di cifra non esattamente valutata. Noi non sappiamo mai cosa diamo, quando concediamo una esenzione per una certa industria, e non possiamo valutare se il sacrificio dello Stato sia commisurato al beneficio che la collettività riceve. Quindi, se si voglia aiutare qualche industria, questo aiuto sia palese, sia stabilito nel bilancio dello Stato, ma non si concedano mai esenzioni d'imposta.

Lodo perciò il Governo perchè nel presente disegno di legge ha disposto per l'abrogazione assoluta di tutte le esenzioni speciali concesse durante la guerra in tema d'imposta. È certo che in questa maniera si va incontro al rimprovero di mancata fede. Ma io ritengo che questo rimprovero sia un danno minore di quello che non sia la prosecuzione del metodo, politicamente condannabile, delle esenzioni di imposta. Almeno il rimprovero, che non discuto, di mancata fede, avrà il vantaggio che in avvenire, quando lo Stato concederà esenzioni particolari, nessuno vi sarà che presti fede alla promessa. Per il timore che le esenzioni stesse non saranno mantenute in seguito, nessuno più si azzarderà a fare impianti sulla semplice premessa di esenzione di imposte. In sostanza, si tratta di una promessa immorale e perciò è giusto che non sia mantenuta.

La giustizia della revoca però non deve farci chiudere gli occhi innanzi al concetto fondamentale esposto prima, che la tassazione cioè deve riferirsi soltanto a ciò che il contribuente conserva ancora di quello che ha guadagnato, del beneficio di immunità dalle imposte che gli è stato dato.

Un contribuente, ad esempio, guadagnò una somma fantastica, poniamo cento milioni di

lire; questi cento milioni di lire, per non pagarli allo Stato, prima in parte e poi oggi in totale, li ha investiti in impianti idro elettrici, o in costruzione di navi, o nello scavo di combustibili; orbene, se questi cento milioni di lire al 30 giugno 1920 non hanno più conservato il loro valore di costo, logicamente e giustamente debbono essere assorbiti dalla finanza dello Stato nella sola parte che di essi resta. Si tratta di una questione di fatto, ed è per ciò che mi permetto di chiedere al ministro delle finanze quale sia la sua opinione in proposito. È certo e mi pare indubitabile che la finanza non debba fondarsi sul valore iniziale di costo, ma su quello che è il valore effettivo dell'impianto, che ancora rimane al 30 giugno 1920; perchè può darsi che quelle navi, quegli impianti idro-elettrici, quegli scavi di combustibile, in cui furono impiegati i cento milioni guadagnati dal contribuente, siano scaduti di valore ed al 30 giugno 1920 valgano molto meno del costo originario.

Se al 30 giugno questi impianti varranno ancora cento milioni di lire, allora è giusto che siano assorbiti per intero, ma se varranno soltanto 80 o 50 milioni è chiaro che bisognerà avocare allo Stato soltanto il valore che oggi hanno. Il contribuente non può pagare di più di ciò che è il valore da lui effettivamente posseduto. Se egli ha commesso l'errore di impiegare a perdita i suoi cento milioni, illuso soprattutto dall'esenzione d'imposta che gli fu concessa, sarebbe ingiusto che fosse costretto a dare, oltre il valore odierno di questi capitali, anche il di più che egli oggi più non possiede, avendolo perduto, per la svalutazione nel frattempo intervenuta degli impianti.

Io credo che anche su questo punto non possa esservi dissenso, in quanto che si tratta d'interpretazione logica di quello che è stato lo scopo del legislatore, quando ha deliberato l'avocazione dei sopraprofiti di guerra.

Questi sono casi generali che si riferiscono a tutta l'Italia.

Di questi casi particolari, ne ricorderò uno solo, perchè è veramente un caso il quale merita attenzione, inquantochè si riferisce alla regione veneta la quale è stata così duramente provata dalle circostanze di guerra.

Nel momento dell'invasione vi furono parecchi stabilimenti, nella parte non invasa ma vi-

cina alla zona di fuoco, i quali vendettero macchinari e impianti perchè le industrie antiche non potevano più essere esercitate. Li vendettero a chi invece esercitò industrie di guerra. Un impianto di un milione di lire fu venduto per tre milioni di lire. La differenza, essendo stata realizzata, avrebbe dovuto essere soggetta all'imposta sopraprofiti se non fosse intervenuto un decreto luogotenenziale del 13 aprile 1919, n. 657 il quale esentava dalle imposte sui sopraprofiti l'apparente guadagno, se questo fosse stato investito nel ritrasportare in seguito nelle industrie stesse nella medesima regione, o l'impiantare una nuova industria nella regione medesima.

Questo decreto luogotenenziale era un decreto equo e perfettamente corrispondente alla giustizia tributaria, inquantochè la tassazione, e oggi la avocazione, della differenza tra un milione di valore antico e i tre milioni di realizzo, sarebbe una vera e gravissima ingiustizia poichè quel tale contribuente quando ha con i suoi tre milioni ritrasportato nel Veneto l'industria di cui si era dovuto disfare al momento dell'invasione, non ha potuto ricomprare nulla di più di quello che aveva in precedenza. Egli forse non ha neanche potuto ricomprare nè gli stessi impianti nè le stesse macchine che possedeva nel 1914. Eppure, se si badasse alla semplice parola della abolizione di tutte le esenzioni precedenti, questo contribuente sarebbe oggi soggetto a vedersi espropriato di due terzi del valore degli impianti che possedeva prima della guerra. Solo per la circostanza, affatto fortuita dal punto di vista tributario, che egli fu costretto a vendere e poi a ricomprare quello che possedeva (a vendere nel momento della ritirata, e a ricomprare poi in seguito), non si può dire che ci sia stato un guadagno effettivo. Ci fu soltanto una trasformazione di patrimonio.

Chiedo anche qui se l'interpretazione da darsi alla disposizione di legge sia tale da condurre soltanto alla avocazione di quello per vero e reale profitto, o non invece ad una espropriazione del patrimonio che quei contribuenti possedevano precedentemente.

Molte osservazioni potrebbero ancora farsi su un altro capitolo discutibile della materia di tassazione ed avocazione dei sopraprofiti, quello delle spese.

Su queste ha già ragionato il nostro relatore e non ci ritornerò sopra, salvo per alcuni punti particolari. Per esempio, io non so quale sarà la sorte che spetterà, nel momento dell'avocazione, alle perdite che dovettero essere obbligatoriamente subite da industriali per causa dell'ordine che fu loro dato in un certo momento di investire una parte delle loro riserve in consolidato. Vi è poi il caso di pagamenti di forniture imposte in consolidato e in buoni del tesoro. In sostanza si tratta di questo, che il contribuente, obbligatoriamente, invece di 86 lire ha ricevuto un titolo che ora ne vale 70 o 72. Io credo che giustizia voglia che egli non sia chiamato a pagare 86 lire ma solo il valore che il titolo aveva al 30 giugno 1920, ossia nel momento della chiusura del periodo di avocazione, perchè la differenza è una perdita che ha subito e che deve essere considerata come spesa.

Un altro caso di spese discutibili è quello degli interessi passivi che debbono dai contribuenti essere pagati all'estero. La legislazione vigente in materia di imposta di ricchezza mobile ed anche di imposta sui sopraprofiti non ammette le detrazioni degli interessi passivi per i debiti che il contribuente ha verso l'estero. Astrattamente trattasi di una ingiustizia inquantochè non si può ammettere che sia reddito ciò che è invece spesa. L'ingiustizia è occasionata dal timore fiscale del pericolo imminente e continuo della frode, in quanto se il legislatore ammettesse in genere che fosse possibile di detrarre dal reddito in ogni caso gli interessi passivi pagati al creditore straniero, tutti inventerebbero compiacenti creditori stranieri. Ed è accaduto che l'amministrazione finanziaria italiana abbia non poche volte scoperto fughe ingenti (non di poche diecine o di centinaia di migliaia di lire, ma di parecchie diecine di milioni) di sedicenti interessi passivi, i quali trovavano così la loro via verso l'estero, mentre era reddito che era pagato ai soci sotto il nome di un fantastico creditore estero.

Quindi non ho nessuna obiezione da fare a che gli interessi passivi in genere non siano considerati come spesa; però, se in determinate circostanze il contribuente raggiunge la prova piena che gl'interessi passivi sono realmente dovuti a creditori esistenti, io credo che questi interessi passivi debbano conside-

rarsi come spese e non essere avvocati. È accaduto alcune volte perfino che certi debiti siano stati contratti per iniziativa e per ordine dello Stato medesimo, il quale o si fece garante dei prestiti o in qualche altra maniera contribuì, durante la guerra, all'ottenimento di quel mutuo all'estero. Quando lo Stato stesso è stato intermediario per il mutuo, è evidente che non c'è nessun dubbio che quel prestito esista. In questi casi ritengo che anche qui non vi sarà difficoltà a concedere la detrazione degli interessi passivi, quando realmente la prova piena dell'esistenza del mutuo sia raggiunta.

Da tutte le cose che ho detto mi pare che si deduca chiaramente che nessuna osservazione di principio io ho fatto al disegno di legge. Quel principio, senza discuterlo e senza né ammetterlo né respingerlo, io l'ho assunto come una premessa del ragionamento. Ho cercato soltanto di esaminare se lo scopo voluto dal legislatore potesse essere raggiunto e se e quali provvedimenti potessero essere presi, in determinati casi, affinché la finanza non ottenga né di meno né di più di quello che deve avere e avochi a sé la vera somma dei profitti realizzati durante la guerra.

È necessario che l'esatto accertamento del vero ammontare dei guadagni di guerra sia raggiunto, perchè altrimenti il fine che il legislatore vuole ottenere non sarebbe raggiunto, e non sarebbe raggiunto, con grave nocimento della finanza e degli interessi collettivi, specialmente nel futuro.

Sia consentito a chi ha tenuto le sue parole esclusivamente nel campo tecnico e non ha voluto fare apprezzamenti di carattere politico e sociale, di fare, chiudendo, un'apprezzamento non tecnico.

Ascoltare le voci che vengono dalla collettività, il bisogno di giustizia che è sentito nelle moltitudini: a questo fine s'ispira il disegno di legge, che vuol raggiungere la pacificazione sociale facendo in guisa che nessuno esca dalla guerra più ricco di quel che era precedentemente.

Dare ascolto a queste voci è compito specifico delle rappresentanze popolari. Quest'Alta Assemblea deve però avere anche un altro fine dinanzi a sé, oltre quello della pacificazione sociale.

Essa non deve farsi eco soltanto delle aspi-

razioni del momento presente, delle passioni che sommuovono le une contro le altre le varie classi sociali. Essa deve farsi eco altresì dell'eredità del passato, degli interessi delle generazioni avvenire, perchè noi abbiamo una tradizione lunga del passato da difendere e dobbiamo preoccuparci di quelli che sono gli interessi della collettività nel susseguirsi perenne delle generazioni.

Altri vi sarà, il quale spera che la guerra passata sia l'ultima; io ritengo che circostanze nuove, forme nuove di vita sociale e politica possano in avvenire mettere di nuovo il nostro paese di fronte a un nemico; ed io credo che in quel momento il nostro paese debba essere pronto nuovamente, come lo è stato in passato, a sormontare prove forse più dure di quello che abbiamo superato.

Noi non potremo fare a meno in quel momento solenne di far ricorso a tutte le forze del paese, così alle forze dei combattenti e dei lavoratori, come alle forze dei dirigenti delle industrie: orbene, il voto che oggi il Senato è chiamato a dare deve esser tale da essere in quel momento di monito e di affidamento. Noi dobbiamo fare in guisa che il precedente che poniamo oggi sia tale da dire a tutti: « Voi dovete apparecchiarvi a dar tutta la vostra opera, tutte le vostre forze allo Stato, senza avere speranza di uscire più ricchi: che se alcuno vi sarà tra voi più avido, che riuscirà ad arricchirsi, voi sapete già, per il precedente attuale, che quello che avrà ottenuto di troppo gli sarà tolto.

Ma noi dobbiamo anche dare la sensazione viva, a quelli che vivranno nel momento futuro, che coloro i quali con l'opera e con i capitali coopereranno alla difesa dello Stato non saranno danneggiati nel patrimonio che essi possedevano e che, dando intiera l'opera loro, essi non correranno il rischio di essere espropriati in rapporto a quello che era il loro possesso antico.

Se noi non dessimo questo affidamento, ci renderemmo colpevoli di aver diminuito la forza di resistenza del paese dinanzi al nemico. Or bene, se qualche affidamento il disegno di legge attuale è capace di dare, lo darà quando abbia potuto portare la persuasione profonda che la avocazione dei profitti di guerra ha realmente ottenuto lo scopo di impedire l'arricchimento

da una parte e di non provocare dall'altra una ingiusta confisca, di conservare tutte le molle dell'azione e di non reciderne nessuna! (*Applausi*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazioni dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Aguglia, Albertoni, Albricci, Ameglio, Amero D'Aste, Artom. Auteri Berretta.

Badoglio, Barbieri, Battaglieri, Bellini, Beneventano, Bergamasco, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Leonardo, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Borsarelli, Botterini, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Calleri, Campello, Caneva, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Cappelli, Cassis, Castiglioni, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chiappelli, Ciamician, Ciruolo, Civelli, Clemente, Cocchia, Coffari, Colonna Prospero, Corsi, Credaro, Cusani-Visconti, Cuzzi.

D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, De Larderel, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, Di Brazzà, Diena, Di Prampero, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Saluzzo, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico.

Einaudi.

Fabri, Fadda, Fano, Fecia Di Cossato, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero Di Cambiano, Figoli, Fili Astolfone, Fracassi, Francica Nava, Frascara, Fratellini, Frola, Fulci.

Gallina, Garavetti, Garofalo, Gavazzi, Giardino, Ginori, Conti, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti, Del Giardino, Grandi, Grassi, Greppi Emanuele, Grimani, Guala, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lanciani, Leonardi Cattolica, Levi Civita, Lojodice, Loria, Lucca, Lucchini, Lustig.

Mangiagalli, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Masci, Massarucci, Mayor Des Planches, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Molmenti, Morandi, Morrone, Mortara, Mosca. Niccolini, Novaro.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pascale, Paternò, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Petitti Di Reto, Petrella, Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Pincerle, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Resta Pallavicino, Ridola, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Salvago Raggi, Salvia, Sandrelli, Santucci, Scalini, Schanzer, Schupfer, Scialoia, Sechi, Serristori, Setti, Sforza, Sili, Sinibaldi, Sormani, Spirito, Supino.

Tamassia, Tanari, Tassoni, Tecchio, Thaon Di Revel, Tivaroni, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valerio, Valli, Vanni, Venosta, Viganò. Zappi, Zippel, Zupelli.

La seduta è sospesa alle ore 17.30 ed è ripresa alle ore 17.45.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo i risultati della votazione dei seguenti disegni di legge:

Aumento delle tasse sulle successioni e sulle donazioni (N. 149):

Senatori votanti	206
Favorevoli	127
Contrari	79

Il Senato approva.

Aumento delle tasse sulla circolazione dei motocicli, degli automobili e degli autoscafi (N. 142):

Senatori votanti	206
Favorevoli	152
Contrari	54

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2060, che ha istituito l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (N. 156):

Senatori votanti	206
Favorevoli	179
Contrari	27

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore Mengarini di recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

MENGARINI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1258 relativo al vincolo archeologico sulla zona monumentale di Roma;

Provvedimenti a favore dei concessionari di linee automobilistiche per i trasporti postali.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Mengarini della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Schanzer.

SCHANZER. Mi consenta il Senato di occuparmi brevemente della relazione della Commissione di finanza. È un documento assai pregevole e diligente, nel quale l'onorevole relatore espone tutti i precedenti della nostra legislazione sull'argomento, e illustra le diverse questioni di diritto a cui il disegno di legge può dar luogo. Tuttavia non è mia intenzione di occuparmi di questa prima parte della relazione del collega Ferraris, ma piuttosto della seconda parte, nella quale egli, considerando che l'avocazione dei sopraprofiti di guerra costituisce il provvedimento finanziario di maggiore importanza come ricavo per l'erario, coglie l'occasione per gettare uno sguardo generale sulla nostra situazione finanziaria all'effetto di indagare quali provvedimenti ancora saranno necessari per sistemare il bilancio.

Non può sfuggire l'importanza di un documento di questo genere che emana dalla Commissione di finanza del Senato, ed è perciò opportuno di soffermarsi brevemente sulle previsioni che fa il nostro relatore; previsioni con le quali io non mi posso in tutto dichiarare d'accordo.

Ma mi permetta anzitutto l'onorevole relatore di liquidare con lui qualche piccolo fatto personale, in quanto nella sua relazione si contengono delle critiche all'opera del passato Governo che io non vorrei lasciar passare completamente sotto silenzio.

La Commissione, scrive l'onorevole relatore, dichiara che non comprende perchè non siano stati applicati tutti i provvedimenti tributari già sanciti, e nota che col decreto-legge 24 novembre 1919 fu stabilita un'imposta di consumo sui tessuti di lusso e sui guanti che non risulta abbia avuto seguito.

Ora qui il relatore è caduto in un equivoco, perchè l'imposta di consumo sui tessuti di lusso e sui guanti è in piena applicazione, ed ha dato buoni risultati.

Invece non è stata ancora applicata la tassa sulle vendite e sulle somministrazioni di lusso; e ciò per una ragione di carattere materiale.

Infatti, a causa dei ripetuti scioperi e delle sospensioni di lavoro nell'Officina carte-valori di Torino, non è stato possibile, malgrado le mie insistenti sollecitazioni, di allestire le centinaia di milioni di marche da bollo che sono necessarie per l'applicazione di questa tassa. E ciò malgrado io mi fossi rivolto pure ai migliori stabilimenti dell'industria privata che fanno simili lavori. Tuttavia, secondo le affermazioni della Direzione generale del bollo, sembrava che precisamente nel mese di settembre potessero esser pronte le marche da bollo in questione.

Su questo argomento anzi gradirei che l'onorevole ministro delle finanze ci dicesse qualcosa, perchè, sormontata la difficoltà materiale, la tassa potrebbe andare in attuazione, a meno che l'onorevole ministro non credesse opportuno di sottoporre a revisione la tassa medesima, che ha dato luogo preventivamente a molte discussioni e preoccupazioni per le complicazioni della riscossione. È stata anzi messa avanti l'idea di trasformarla in una tassa sul complesso delle vendite (sulla cifra d'affari, come si dice in Francia), press'a poco conforme a quella che il Parlamento francese ha di recente approvato.

Il relatore lamenta pure che il passato Governo non abbia applicato l'imposta sul vino.

Ma anche qui bisogna distinguere: non è che l'erario abbia nulla perduto. Il passato Governo, di fronte alla sollevazione dei produttori di alcune provincie d'Italia per il modo di riscossione dell'imposta, credette bensì di rimandare il pagamento delle prime due rate alla rata di ottobre. Ma la competenza del bilancio non perderà nulla, perchè i contribuenti do-

vranno assolvere tutti il debito d' imposta alla rata di ottobre.

Infine, l'onorevole relatore rimprovera in qualche modo al passato Governo *di non aver dato seguito* all'aumento del prezzo del pane.

Ma, a dire il vero, non mi sarei aspettato da lui simile rimprovero. Piuttosto avrebbe potuto dire l'onorevole Ferraris che il passato Governo *non ha dato seguito a sè stesso*; in quanto, per un complesso di ragioni politiche, ebbe a ritirarsi appunto per il provvedimento dell'aumento del prezzo del pane. Ma rimane ad ogni modo una benemeranza politica del passato Governo quella di aver posto davanti al Parlamento ed al Paese questo problema. (*Commenti*).

E dopo ciò, venendo al bilancio come lo costruisce l'onorevole Ferraris Carlo, avrei da fare anzi tutto qualche osservazione di forma.

Così, per esempio, l'onorevole Ferraris porta nelle entrate ordinarie le entrate dei servizi pubblici e le cumula con i redditi patrimoniali nella somma di tre miliardi e novanta milioni; e poi contrappone nelle spese ordinarie la spesa dei pubblici servizi in tre miliardi e cinquanta milioni. Questo modo di impostazione delle cifre io credo renda poco evidente il vero risultato dei pubblici servizi.

In generale si suole registrare nel bilancio soltanto l'avanzo o il disavanzo delle gestioni speciali, come, per esempio, quella delle ferrovie; che ha un bilancio autonomo; mentre qui, cumulando i redditi patrimoniali colle entrate dei servizi pubblici e contrapponendovi poi in blocco tutte le spese dei servizi pubblici, non ci si potrebbe render conto della vera situazione del bilancio ferroviario.

Un'altra osservazione è questa: che quando l'onorevole relatore contrappone al complesso delle entrate ordinarie e straordinarie normali, il complesso delle spese ordinarie e straordinarie normali, per determinare il disavanzo organico del bilancio, egli comprende nella parte delle entrate anche un miliardo e cinquecento milioni derivanti dalla vendita dei materiali di guerra, mentre che mi sembrerebbe più opportuno contrapporre questo provento, il quale si verifica solo una volta tanto, alla parte di disavanzo straordinario dipendente dalle liquidazioni di guerra.

Ma, ad ogni modo, queste sono più che altro

questioni di forma che non hanno una grande importanza. Vengo invece a notare qualche cosa di più sostanziale nella relazione dell'onorevole Ferraris. Nel valutare la situazione del bilancio 1920-21, l'onorevole Ferraris parla dell'incremento naturale delle entrate e, dopo aver messo in evidenza che l'esercizio 1919-20 ha dato, in confronto di quello 1918-19, un maggior provento nelle entrate principali dello Stato di ben un miliardo e ottocento milioni, volendo valutare il naturale incremento delle entrate per il nuovo esercizio, con un criterio di estrema prudenza egli limita quest'aumento ad un terzo della somma precedentemente menzionata, vale a dire a 600 milioni. Ora io comprendo perfettamente l'opportunità della prudenza nelle previsioni finanziarie, ma mi pare che qui si vada oltre il segno, perchè il fatto stesso ha già sorpassato queste previsioni. Ed invero, già oggi, ad esercizio non molto inoltrato, noi abbiamo sorpassato i 600 milioni e, dato l'andamento delle entrate, possiamo senza alcuna imprudenza duplicare, per questo titolo, la previsione dell'onorevole relatore e portarla a 1200 milioni.

Ma ancora più m'interessa rilevare ciò che l'onorevole relatore dice a proposito dell'imposta sul patrimonio, perchè non vorrei che si diffondesse nel Parlamento e nel paese l'opinione che il gettito di quest'imposta non possa rappresentare che una cifra minima...

FERRARIS CARLO, *relatore*. Notizie pervenutemi stamane dalla Direzione generale delle imposte danno, essendo già approntati i ruoli, la cifra di 300 milioni.

SCHANZER. L'onorevole relatore ha fatto una rettifica, e questo abbrevia il mio compito. Egli prevedeva solo 100 milioni e diceva che il gettito annuale dell'imposta sarebbe di 252 milioni. Ora questa espressione « gettito annuale » evidentemente l'onorevole relatore l'ha intesa nel senso di gettito per l'anno finanziario 1920-21 perchè altrimenti si sarebbe assai lontani dalla verità. Come egli ben dice (ed io avevo avuto le stesse notizie), le somme già iscritte nei ruoli danno 300 milioni. Nè io credo che si possa fare il calcolo sulle basi esposte dall'onorevole relatore, il quale si fondava su due dati: l'ammontare medio dei patrimoni denunziati, da lui presunto in 200,000 lire, e il numero delle denunce presentate che sono state

361,000. Moltiplicando queste due cifre il relatore ricavava l'ammontare della ricchezza tassabile denunciata e vi applicava l'aliquota di 0,35, rispondente ai patrimoni di 200,000 lire.

Ora, a parte che la media di 200,000 è del tutto ipotetica, e che non si potrebbe applicare puramente e semplicemente a questa media l'aliquota del 0,35 che è ventennale, ma bisognerebbe per i patrimoni prevalentemente mobiliari applicare l'aliquota decennale in 0,35, è da osservare che il calcolo della media non tiene abbastanza conto del carattere progressivo dell'imposta.

Ad ogni modo abbiamo la migliore prova del gettito nei ruoli in cui sono già stati iscritti 300 milioni in base alle dichiarazioni presentate.

E bisogna ancora considerare che l'esercizio 1920-21 profitterà di un'altra iscrizione. Infatti, siccome l'imposta è annuale, per il primo semestre dell'anno 1921 si farà una nuova iscrizione nei ruoli, in base alle dichiarazioni già fatte, e perciò, se oggi abbiamo 300 milioni, avremo per i primi sei mesi dell'anno 1921 altri 150 milioni; di modo che nell'esercizio 1920-21 dovremo avere approssimativamente un gettito di 450 milioni. Si aggiunga che dalle dichiarazioni fatte e dai calcoli sommari eseguiti dalla competente direzione generale del Ministero delle finanze, pare che risulti che la massa della ricchezza denunciata sia molto inferiore alla effettiva consistenza della ricchezza nazionale ed inferiore anche ai 72 miliardi calcolati dall'onorevole relatore. Se dunque le dichiarazioni fatte si riferiscono soltanto, supponendosi, a 50 miliardi, e se in base a tali dichiarazioni si sono potuti inscrivere nei ruoli 300 milioni, si avrà un gettito molto maggiore quando le dichiarazioni saranno state integrate dall'azione di accertamento della finanza.

A questo proposito io credo che riuscirà di interesse per il Senato sapere (e ne parlo ora perchè non ho avuto occasione in passato d'informarne il Parlamento) che essendo ministro delle finanze feci fare sul probabile gettito della imposta sul patrimonio due studi tecnici, l'uno dal prof. Rodolfo Benini dell'Università di Roma, l'altro dal prof. Cantelli del Ministero del tesoro, studi che, procedendo per vie e con metodi diversi, sono venuti a conclusioni non molto differenti tra loro.

Il prof. Cantelli ha calcolato che applicando la tariffa del 22 aprile 1920 al patrimonio tassabile complessivo si avrà in un ventennio un gettito di 18 miliardi e mezzo.

Il prof. Benini poi, facendo un diligente studio sulla ricchezza nazionale prima della guerra e sulla ricchezza presumibile attuale, nonché sulla divisione e ripartizione in categorie dei patrimoni prima e dopo la guerra e applicando un coefficiente di svalutazione del danno, in confronto del periodo prebellico, soltanto del 2.50 per cento, che certamente è inferiore alla realtà, il prof. Benini, dico, viene alla conclusione che la ricchezza totale del Paese si può calcolare a circa 223 miliardi, di cui 80 miliardi in beni immobili, 40 in fabbricati, 35 in scorte e merci, 68 in titoli; e, togliendo da questa somma le obbligazioni, la ricchezza nazionale netta si ridurrebbe a 216 miliardi.

Ma non è questa ancora la ricchezza tassabile dovendosi dedurre i patrimoni inferiori alle 50,000 lire. Su questo limite di esenzione molto si è discusso e si è detto, tra l'altro, che, avendo io portato questo limite da 20 a 50,000 lire, avrei in buona parte distrutto il gettito della imposta sul patrimonio. Ora, ciò non è assolutamente vero. Infatti, secondo i calcoli e le congetture del prof. Benini, la massa dei patrimoni inferiori alle 50,000 lire ammonterebbe solo alla cifra di 56 miliardi circa che si dovrebbero togliere dalla ricchezza complessiva ammontante a 216 miliardi; di modo che resterebbero 160 miliardi di patrimonio tassabile. Orbene, applicando a questo patrimonio complessivo le aliquote del 22 aprile 1920, secondo le varie classi di patrimonio in cui esso si divide, il prof. Benini viene alla conclusione che nel ventennio l'imposta sul patrimonio dovrebbe dare un gettito di 20 miliardi e mezzo, e cioè alquanto più di un miliardo all'anno.

Se non che, tornando al tema precipuo del mio discorso, cioè la situazione finanziaria, mi pare che per valutarla non sia sufficiente, come fa l'onorevole relatore, di considerare l'esercizio 1920-21, ma che sia indispensabile espingere lo sguardo più lontano, anolme agli esercizi immediatamente successivi.

Certo le previsioni finanziarie a molta distanza di tempo sono difficili ed anche pericolose, ma volendo avere una visione, sia pure solo approssimativa, intorno all'avvenire del

bilancio, è pure necessario tentare almeno delle previsioni anche più lontane.

Prendo le mosse dalle cifre enunciate dall'onorevole ministro del tesoro sul bilancio 1920-21, tanto più che queste cifre concordano presso a poco, tenuto conto dei fatti nuovi, con quelle enunciate da me nella mia esposizione finanziaria del dicembre 1919.

L'onorevole Meda prevede per l'esercizio 1920-21 un disavanzo totale di 14 miliardi, ma questo disavanzo si compone di due parti: di un disavanzo normale organico del bilancio di 2 miliardi e mezzo e di un disavanzo di 11 miliardi e mezzo dovuto alle spese straordinarie derivate dalla guerra.

Solo cercando di renderci conto quale potrà essere lo svolgimento della liquidazione delle spese straordinarie di guerra nei prossimi esercizi, potremo poi farci un concetto intorno a quello che sarà per essere tra qualche anno la situazione del nostro bilancio e quale il disavanzo organico a cui bisognerà provvedere con nuove imposte e con riduzioni di spese.

Io credo che questo studio non sia inutile, perchè l'enunciazione che si fa dei 14 miliardi di disavanzo è cosa assai impressionante; ma si tratta di un disavanzo il quale gradatamente deve scomparire, essendo dovuto a spese che non hanno carattere permanente. Quello che maggiormente importa è il disavanzo organico che rimarrà dopo che la liquidazione delle spese di guerra sarà finita.

Consideriamo l'esercizio 1921-22.

Dobbiamo supporre che non si voglia indugiare troppo a risolvere la questione del prezzo del pane.

Io voglio anche ammettere che per le difficoltà politiche nelle quali ci troviamo questa risoluzione non possa essere immediata, che gli aumenti di prezzo non agiscano ancora entro l'esercizio in corso 1920-21, il che è già una notevole ammissione; ma bisogna pure supporre che almeno dall'esercizio 1921-22 in poi si sia rimediato a questa situazione poichè altrimenti bisognerebbe rinunciare a qualunque risanamento della finanza italiana. E allora, ritenuta la cifra degli 11 miliardi e mezzo enunciate dall'on. Meda, per l'ammontare del disavanzo straordinario, noi avremmo nell'esercizio 1920-21 una diminuzione di 5 miliardi e mezzo per la spesa del pane o almeno di 5 miliardi

quando si voglia riservare un mezzo miliardo per sussidi di pane ai più poveri. Avremo inoltre una diminuzione sulle spese straordinarie di guerra.

L'onorevole Meda per il 1920-21 prevede ancora 2 miliardi e 800 milioni di spese straordinarie di guerra, il che risponde purtroppo alla situazione nostra, che non è situazione di pace, non è situazione di guerra, ma di armistizio, e che importa ancora una spesa militare straordinaria assai onerosa per il bilancio.

Ora io sono autorizzato a ritenere che questa somma di 2 miliardi e 800 milioni venga gradatamente diminuita e, nell'esercizio 1921-1922, almeno di 1 miliardo, se non di somma maggiore. Posso anche ritenere che la spesa per il traffico marittimo, per i noli e via dicendo, date le costruzioni navali che si fanno in tutti i paesi e la tendenza che i noli hanno al ribasso, diminuisca di un mezzo miliardo. Avremmo così che nel 1921-22 (parlo sempre della parte straordinaria transitoria del bilancio) il disavanzo enunciate di 11 miliardi e mezzo scenderebbe a 5 miliardi.

Ma bisognerebbe poi aggiungere 1 miliardo per maggiori risarcimenti di danni di guerra nelle provincie invase e redente, perchè lo stanziamento attuale di 2 miliardi sarà insufficiente; e un minore provento di 1 miliardo per minori vendite di materiale di guerra, in confronto del precedente esercizio.

Alla fine del 1921-22 avremmo dunque un disavanzo straordinario di 7 miliardi il quale potrà anche scendere a 6 miliardi e mezzo per effetto del gettito della avocazione dei profitti di guerra, cioè per l'applicazione della legge che oggi discutiamo.

Venendo all'esercizio 1922-23, possiamo presumere una ulteriore diminuzione di almeno 1 miliardo per le spese straordinarie di guerra e quindi il disavanzo straordinario si ridurrebbe a 5 miliardi e mezzo, supposto che la mancanza della vendita del materiale di guerra (che ormai sarebbe probabilmente esaurito) venisse compensata da un mezzo miliardo di ulteriore gettito dell'imposta sui sopraprofiti guerra, avvocati allo Stato, e lasciando prudenzialmente immutati tutti gli altri titoli di spesa, come traffico marittimo, terre liberate e redente ecc.

E siamo all'esercizio 1923-24. In questo esercizio avremo uno sgravio importantissimo perchè, avendo nei precedenti esercizi, dal 1919-1920 al 1922-23, stanziato per il risarcimento dei danni di guerra nelle provincie invase e redente una somma di ben 9 miliardi, per questo titolo non dovrebbero occorrere altri stanziamenti e potremo quindi depennare dal bilancio la quota di 3 miliardi, calcolata per il 1922-23. Nello stesso esercizio dovranno scomparire completamente i residuali 800 milioni di spese straordinarie di guerra. E, tenendo conto di una successiva riduzione delle spese per il traffico marittimo, il disavanzo transitorio si ridurrebbe ad 1 miliardo, somma che potrebbe essere coperta dal residuale gettito dell'avocazione dei sopraffitti di guerra allo Stato.

Così dunque a tutto l'esercizio 1923-24 (ripeto che non assumo responsabilità per queste cifre che hanno solo un valore congetturale e di larga approssimazione) il disavanzo straordinario potrebbe essere scomparso, non rimanendo che il solo disavanzo ordinario del bilancio. È a presumere poi che nell'esercizio 1924-25 possano cominciare ad attenuarsi anche talune delle spese ordinarie, ad esempio la indennità caro-viveri in conto della quale, per le migliorate condizioni della vita, potrà economizzarsi almeno un mezzo miliardo. E forse rimarrà ancora un margine di riscossione sui sopraprofitti.

Io credo che non si possa non ritenere che avremo anche in avvenire aumento di spese, ma, visto il magnifico andamento delle entrate, ritengo che, se non intervengono fatti particolarmente sfavorevoli, l'incremento naturale dell'entrate potrà, fino ad un certo punto, fronteggiare l'incremento normale delle spese.

Nel calcolo che ho fatto non ho tenuto conto finora degli interessi dei debiti che noi dovremo ancora contrarre per pagare tutte le spese straordinarie di cui ho parlato sinora, cioè per eliminare il disavanzo straordinario e per coprire anche, nei diversi esercizi considerati, il disavanzo normale di bilancio. Si tratterà, purtroppo, ancora di alcune decine di miliardi di debito. La spesa per gli interessi di questi debiti va iscritta nel bilancio ordinario. E allora si può fare questo calcolo: il disavanzo ordinario (che nel 1920-21 era di 2 miliardi e mezzo) salirà nel 1921-22 a 3 miliardi e 200 milioni,

nel 1922-23 a 3 miliardi e 600 milioni e nel 1923-24 a 4 miliardi in cifra tonda.

Resta la grave questione del debito estero che ammonta a oltre 20 miliardi. Trattasi di 1 miliardo da pagarsi in oro e però da gravarsi della spesa del cambio. Se noi potessimo avere la completa compensazione tra il nostro debito estero e le indennità nemiche, da corrispondersi pure in oro, in questo caso non solo non avremmo un ulteriore aggravio per il bilancio, ma potremmo sgravare il bilancio stesso e diminuire il disavanzo del miliardo già conteggiato per gli interessi del debito estero; ma questa soluzione di giustizia che in passato sembrava ottenibile oggi non pare più poter essere raggiunta. Noi dobbiamo confidare nell'opera dei nostri negozianti perchè la questione delle indennità nemiche sia risolta nel modo più favorevole possibile. Ad ogni modo le indennità che otterremo compenseranno in parte il nostro debito estero e permetteranno, giova sperarlo, di provvedere almeno, con le somme già conteggiate in bilancio, al servizio del debito rimanente, e ciò tanto più se a poco a poco, il che è lecito sperare, si verificherà una discesa del cambio.

L'accennato disavanzo organico di quattro miliardi potrebbe tuttavia, date certe ipotesi, essere suscettibile di diminuzioni ulteriori.

Così conviene tener conto del gettito dei provvedimenti finanziari che discutiamo e che, a parte l'avocazione dei profitti di guerra allo Stato che rappresenta un introito di alcuni miliardi per una volta tanto, potranno fruttare al bilancio forse mezzo miliardo all'anno.

Dobbiamo poi ritenere che di qui ad alcuni anni i cambi nonchè i costi dei materiali e delle prestazioni saranno diminuiti in relazione allo scemato costo della vita e quindi molte spese dello Stato saranno suscettibili di diminuzione.

Così, ad esempio, il disavanzo del bilancio ferroviario, che il collega Bianchi ha esposto in cifre così impressionanti, potrà fra qualche anno diminuire per la diminuzione delle spese, specialmente del carbone.

Le cifre che vi ho enunciato e che, lo ripeto, sono soggette alla correzione dei fatti e servono solo a segnare a grandi linee lo svolgimento del nostro bilancio nei prossimi esercizi, ci permettono tuttavia di ritenere che fra

pochi anni potremo aver eliminato completamente quel bilancio straordinario di liquidazione di guerra che giustamente oggi ci dà tanto pensiero, mentre ci troveremo di fronte a un disavanzo ordinario che sarà di tre o quattro miliardi, se non intervengono fatti che turbino profondamente la normalità della vita nazionale.

Sappiamo quindi che dovremo in questo periodo di tempo provvedere a coprire l'accennato disavanzo con nuove entrate o meglio in parte con nuove entrate e in parte con riduzioni di spese. Ridurre le spese è sempre difficile e specialmente parlando delle indennità caro-viveri che attualmente gravano sul bilancio per miliardi, si dice alquanto scetticamente che non ci sarà mai nessun Governo che avrà il coraggio di ridurle. Ma io non potrei ammettere questa affermazione. Oggi le indennità caro-viveri sono giustificate dal costo della vita, ma quando il livello dei prezzi si fosse, fra qualche anno, considerevolmente abbassato, non si vede perchè non si dovrebbero poter ridurre delle indennità alle quali è stato sempre conservato un carattere transitorio.

Comunque, onorevoli colleghi, certo è che la nostra situazione finanziaria, con un così notevole disavanzo organico quale quello che ho segnalato ed a cui bisognerà provvedere ancora in gran parte con nuove imposte, si presenta assai grave, specie quando si tenga conto della massa delle nuove imposte che già fin qui sono state introdotte.

E però questa difficile situazione finanziaria non potrà essere sistemata se non con la concentrazione di tutte le energie della Nazione.

Ma qui la questione finanziaria si connette con la questione della ricostruzione economica e della evoluzione politica del paese: non sono in sostanza che tre aspetti diversi d'una sola questione, di un solo grande problema che si chiama l'avvenire dell'Italia.

L'Italia è un paese povero di materie prime la cui forza sta nel lavoro: soltanto il lavoro può salvare l'Italia. Il collega Einaudi l'altro giorno vi diceva a quali somme enormi di miliardi ascendano i redditi di lavoro in Italia. Il lavoro significa produzione, soddisfazione dei bisogni interni, creazione di disponibilità per l'esportazione, credito, rivalutazione della moneta, ricchezza. Ma il lavoro, nell'attuale fase

economica, checchè da taluni si voglia dire in contrario, non può essere produttivo in Italia se non mediante la convergenza degli sforzi di tutte le classi sociali, delle classi lavoratrici, capitalistiche, tecniche e scientifiche.

La ricchezza della Germania, prima della guerra, ha grandeggiato appunto per questo concorso di tutti gli elementi della produzione, lavoro, capitale, scienza e tecnica. Potrebbe l'Italia che è un paese povero di risorse naturali fare a meno pel suo lavoro dei sussidi del capitale, della scienza e della tecnica? Il lavoro italiano, abbandonato a se stesso, sarebbe scarsamente produttivo e quindi il problema economico-finanziario apparirebbe d'impossibile soluzione.

La guerra ha portato un profondo mutamento nella psicologia dei popoli, ha spostato il parallelogramma delle forze politiche. Le classi lavoratrici si fanno innanzi reclamando nuovi diritti nel campo economico e nel campo politico e queste pretese debbono essere nella misura del giusto soddisfatte. Forse la borghesia non se ne è convinta abbastanza rapidamente. Anche il concetto che hanno avuto alcune categorie d'industriali, di fondare l'avvenire dell'industria italiana sul principio che prima della guerra rendeva possibile la concorrenza con l'estero, vale a dire il buon mercato della mano d'opera, è un principio che non può più essere adottato perchè non è possibile che la mano d'opera non sia pagata in modo proporzionato alle condizioni attuali della vita. Il problema della concorrenza dell'industria italiana con la estera è certo di gravità enorme, ma per risolverlo ci vorranno altri avvedimenti, il perfezionamento della tecnica, gli accordi internazionali per le materie prime e soprattutto l'intensità del concorde lavoro di tutti i fattori sociali della produzione.

Noi attraversiamo un periodo difficile e tumultuario, un periodo di crisi pericolosa. L'uomo che sta a capo del Governo ha delle profonde ed audaci vedute sociali, ha una sensazione acuta delle situazioni e del giuoco delle forze politiche. Ne ha dato prova in altri periodi della storia nostra, ne ha dato anche prova in questo difficile periodo attraversandolo con nervi di acciaio, e con una ferrea volontà per far accettare le soluzioni che sono state adottate. Certo, onorevoli colleghi, le situazioni ec-

cezionali non si possono giudicare e considerare con i criteri ordinari.

Noi abbiamo fatto, con un movimento assai brusco, un passo innanzi e necessariamente tutto l'edificio sociale ne ha risentito una scossa, ma è un passo il quale a certe condizioni potrebbe essere assai benefico e contribuire a risolvere il problema della produzione italiana.

Ho detto a certe condizioni. La borghesia italiana è una classe evolutiva. Essa ha lo spirito di compromesso, la psicologia dell'adattamento, il senso realistico del riconoscimento delle nuove situazioni, è insomma una classe che ha l'animo disposto a tendere lealmente la mano al proletariato per il progresso comune. Ma possiamo sperare nella reciprocità? Questo è il grave dubbio che nasce di fronte all'atteggiamento di quella parte della classe operaia e dei partiti che sovrappongono alla questione economica la questione politica e mirano a risolvere le situazioni con la violenza.

Ora, onorevoli colleghi, la borghesia italiana ha un credo politico, il quale ha per base il principio della collaborazione delle classi sociali. È un principio che la borghesia italiana non può abbandonare nè rinnegare. Invece il proletariato ha un altro principio, il principio della lotta di classe, ma questo principio è suscettibile di diverse interpretazioni. Deve proprio la lotta di classe interpretarsi come un principio antisociale, come un principio di odio, di distruzione, di sopraffazione violenta di una classe sulle altre?

Credo che la borghesia italiana sia disposta alle più larghe e profonde mutazioni, ma la borghesia italiana, a nome di questo principio etico superiore che informa la sua dottrina politica e che è un principio di solidarietà, di amore e non di odio, in nome di questo principio essa non è disposta a lasciarsi spazzar via da alcuna dittatura proletaria a tipo esotico; troppo diverse sono le condizioni nostre, troppo antica la nostra civiltà, troppo fermo il nostro proposito ed incontestabile il nostro diritto di salvare il paese da una catastrofe che sarebbe irrimediabile non solo nel campo politico, ma anche nel campo economico e finanziario.

Oggi si chiude una parentesi nella vita del paese. Sono sicuro che l'onor. Giolitti saprà

con mano ferma guidare l'Italia verso nuove affermazioni di solidarietà sociale. (*Approvazioni vivissime. Congratulazioni*).

GIARDINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO. Onorevoli colleghi, io, ed è perfino superfluo che ve lo dica, non intendo entrare in questa discussione tecnica, per la quale confessò e professo la massima incompetenza.

Ma io non posso lasciar passare senza rilievo, ed anche senza protesta, un'affermazione, che, nella foga delle sue lucidissime argomentazioni, e certamente da esse trascinato oltre il proprio pensiero, ha fatto poco fa il collega Einaudi.

Egli ha detto che in questo disegno di legge vi sono disposizioni, le quali costituiscono mancanza ad impegni precedentemente assunti, con decreti del Governo, circa l'investimento di sopraprofiti di guerra in determinate industrie od imprese di utilità nazionale; ed ha soggiunto che trovava questo, non solo corretto, ma anche lodevole per parte del Governo, perchè il danno della mancata fede, che egli riconosceva, era minore degli altri danni che sarebbero derivati dalla mancanza dei provvedimenti di oggi.

Ah; no! onorevole collega!

Non c'è nessun danno che sia superiore a quello che ci deriva da questa affermazione, fatta in quest'aula, che il Governo possa mancare di fede verso chiunque! (*Applausi vivissimi*).

FACTA, *ministro delle finanze*. Dimostrerò che quella espressione non è giusta.

GIARDINO. Ed è tanto meno in questa discussione, d'indole tecnica e finanziaria sì, ma con la quale noi tendiamo ad adottare provvedimenti di finalità assai più politica che finanziaria, per i quali, come ci ha detto or ora il collega Schanzer, noi dobbiamo fare appello alla fede, alla buona fede, di tutte le classi sociali, è tanto meno in questa discussione, dico, che noi possiamo venire qui ad ammettere l'ipotesi che sia mai lecito mancare, con una legge, alla fede data con un'altra legge! (*Applausi*).

Spogliateci di tutto quel che volete! siamo tutti pronti a dar tutto per il nostro paese! ma lasciateci almeno questo: che nessuno possa mai dire di noi, nè vivi, nè morti, che noi abbiamo mancato alla nostra fede! (*Bene*) per-

chè, onorevoli colleghi, se noi non provvediamo a purificarci immediatamente ed a rivestirci senza indugio della più lucente corazza di correttezza e di onestà, è proprio di questo ferro che noi dovremo morire! (*Benissimo*).

Alla caccia ai pescicani, con le reti, con la fiocina, col siluro, con tutto quello che volete, sono favorevole, con lo stesso ardore con il quale ho dato la caccia, durante la guerra, agli imboscati; ma neppure ai pescicani, voi potete mancare di fede.

E per tradurre in affermazione concreta questo mio pensiero, io, pur favorevolissimo alla legge, dichiaro che voterò contro la legge, se il ministro non mi dà assicurazione che in questa legge non vi è mancanza di fede.

Non ho altro da dire. (*Applausi vivissimi*).

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Mi permetta il Senato di fare alcune brevissime osservazioni.

Avevo intenzione di parlare ieri sul progetto di legge per l'imposta su le successioni, il quale, fra i provvedimenti a noi presentati per restaurare la finanza dello Stato, mi è parso veramente il più grave. Ma dopo aver ascoltato con attenzione il bellissimo discorso del collega onorevole Del Giudice, il quale ha trattato la questione con quella dottrina e saviezza che gli è propria, ho creduto inutile di aggiungere le mie disadorne parole, convenendo perfettamente nei concetti da lui esposti.

Devo dire però che le risposte date dall'onorevole ministro al senatore Del Giudice non mi sembrano convincenti, tanto più nel concetto principale sul quale ha basato il suo ragionamento, che cioè trattandosi di successioni si tratta di colpire un patrimonio.

PRESIDENTE. Onorevole Frascara, il disegno di legge sulla tassa di successione è stato già votato.

FRASCARA. Sì, onorevole Presidente, ma siccome credo che il ministro mi onorerà di qualche risposta, così egli potrà spiegarmi anche meglio il suo concetto, che non ho capito.

Diceva il ministro delle finanze che in fondo la tassa sulle successioni colpisce l'acquisto di nuove attività che fanno gli eredi, e queste si possono colpire più facilmente, appunto perchè costituiscono quasi una sopravvenienza attiva.

Ora veramente questo modo di concepire la successione specialmente in linea retta discendente urta con tutto il complesso etico e morale della famiglia. Il patrimonio del padre di famiglia appartiene a lui e ai figli quasi dal giorno della loro nascita. I figli non sono che la continuazione della personalità del padre, il quale nell'amore di essi trova lo stimolo principale al lavoro e al risparmio.

Passiamo ora al disegno di legge in discussione.

Nell'ultima parte della relazione dell'onorevole Ferraris si esamina la situazione generale delle finanze e i vantaggi che essa avrà dai quattro provvedimenti proposti. Questi provvedimenti li abbiamo in parte votati e voteremo anche l'attuale, ma li votiamo più a scopo politico che per la persuasione della loro bontà ed efficacia. Abbiamo assistito ad una critica così acuta e profonda di tutti i progetti presentati, della loro complicata attuazione, dell'erroneo metodo di accertamento, dell'incerto rendimento, che per logica conseguenza avremmo dovuto respingerli. Malgrado ciò, ho dato il mio voto favorevole ai primi tre e voterò anche questo. Noi dobbiamo dimostrare tutto il desiderio che ha la borghesia, questa tanto invisa borghesia, di restaurare il bilancio dello Stato.

L'onorevole relatore esaminando il probabile rendimento delle nuove imposte nel prossimo anno fa le previsioni seguenti: la tassa sulla circolazione degli automobili non darebbe che 55 milioni, la tassa sulle successioni 35 milioni, la conversione in nominativi dei titoli al portatore 75 milioni, l'avocazione dei soproprofitti di guerra 100 milioni. Sono 265 milioni in tutto. Ieri abbiamo votato un progetto di legge per una spesa di 300 milioni. Altri ve ne sono in preparazione per centinaia di milioni. I provvedimenti dunque che noi votiamo non sono che un palliativo. Anche se si giungesse, nella definitiva applicazione di essi, alla cifra accennata dall'onorevole Schanzer in 500 milioni, sarebbe sempre un'entrata non molto importante di fronte allo sbilancio di 13 miliardi e mezzo che grava sulla nostra finanza. Noi votiamo questi provvedimenti, accogliendo il concetto politico esposto dal Presidente del Consiglio, che cioè chi più ha, più deve pagare, e che le classi abbienti debbono fare tutti i sacrifici

possibili. Ma i provvedimenti proposti non rimediano affetto alla gravissima situazione finanziaria. Occorrono mezzi ben più efficaci.

Mi limito ad accennare alla ormai vessata questione del pane. Sono 5 miliardi e mezzo che noi spendiamo per vendere il pane ad un prezzo che non è il suo. Aspetto dal Governo dichiarazioni le quali mi rassicurino che il Governo affronterà l'arduo problema.

Le mie poche parole tendono a dimostrare che molti in quest'aula desiderano vedere instaurato l'equilibrio nel bilancio con qualunque sacrificio.

Un altro potente aiuto al bilancio potrebbe essere l'imposta sul vino. Questa imposta si doveva già pagare l'anno scorso, poi è stata rimandata; ora pare debba pagarsi nell'ottobre prossimo.

L'imposta che si pagherà ora è quella sul raccolto 1919?

Qualcuno dice di no; che quella è abbandonata e che ora si pagherà l'imposta sul raccolto 1920.

Pregherei l'onorevole ministro di voler fare in proposito dichiarazioni precise.

Desidererei anche un'altra spiegazione: se cioè i comuni hanno diritto ad una percentuale sull'imposta. L'onorevole relatore dice che, prevedendosi dall'imposta sul vino un gettito di 300 milioni, 70 milioni andrebbero ai comuni; invece, secondo l'ultimo decreto, parrebbe che l'imposta fosse tutta avocata allo Stato. Ad ogni modo sarà opportuno che l'onorevole ministro faccia dichiarazioni esplicite al riguardo.

Ma io vado più in là: come modesto produttore di vino, dati i prezzi veramente eccezionali che esso ha raggiunto, e fino a che essi permangano, non avrei nulla in contrario a proporre che si aumentasse l'imposta sul vino (*benissimo*) e credo che si potrebbe arrivare fino a venti o trenta lire. (*Vivissime approvazioni*). Lasciate pure che i viticoltori si dolgano; ma quando il vino, che si vendeva a trenta, quaranta lire, si vende a duecento e più, io non ho paura di attirarmi l'odiosità di tutti i viticoltori proponendo quest'aumento d'imposta, perchè la finanza dello Stato è in tali condizioni che per sistemarla bisogna assolutamente non avere riguardi per nessuno. (*Vivissime approvazioni; applausi*).

Vi è un'altra questione ed è quella delle eco-

nomie. Naturalmente quando si parla di imposte, si parla sempre di economie, ma purtroppo quando si tratta di farle, non vi si arriva mai.

L'onorevole Presidente del Consiglio ha giustamente instaurato il sistema di non presentare leggi di spesa se non per mezzo del Parlamento, lasciando da parte l'abusato sistema dei decreti-legge, e di ciò gli do ampia lode, perchè egli ha saputo rimettere il carro della vita politica del paese sulle rotaie del Parlamento; ma purtroppo anche con progetti di legge, si giunge all'opposto dell'economia. Ogni giorno se ne presenta uno per centinaia di milioni. Possiamo ben mettere nuove imposte, ma se predichiamo economia ed aumentiamo continuamente la spesa, la situazione finanziaria diventerà sempre più grave. Spero che l'onorevole ministro delle finanze anche su questo punto vorrà dare assicurazioni che si cercherà di limitare gli appetiti insaziabili di quella enorme falange di funzionari, i quali chiedono sempre nuovi aumenti, che la pubblica finanza non può sopportare.

Dalle tabelle che ha esposte l'onorevole senatore Bianchi nella sua dotta relazione sul disegno di legge per aumenti ai ferrovieri risultano stipendi tali che sembrano veramente eccessivi. Guardiani con casa e orto percepiscono stipendi poco dissimili da quelli che hanno generali, alti magistrati e professori di Università!

È tempo che il Governo dimostri un po' di fermezza e veda di mettere un freno a questi appetiti, i quali non sono neppure in proporzioni al rinvio della nostra moneta e finiscono poi, per naturale incidenza economica, con esercitare una grave depressione su le nostre condizioni finanziarie e su lo stesso valore della nostra moneta. Noi vediamo appunto in questi giorni che, a causa delle critiche condizioni in cui ci troviamo, i cambi continuano a crescere in modo spaventoso nè si scorge quando potremo assistere alla loro discesa.

Un altro punto, ed è l'ultimo, sul quale desidero d'intrattenere il Senato, riguarda una questione che può avere per la nostra finanza conseguenze enormi e cioè i venti miliardi di debito di guerra che noi abbiamo all'estero. Se questi miliardi si calcolassero al cambio attuale della nostra moneta essi ascenderebbero forse a sessanta e più.

Or bene, molti di noi abbiamo ricevuto un libro, scritto da un inglese, il quale fece parte della conferenza di Parigi. Esso presenta su questo argomento proposte molto giuste. L'Italia che ha vinto la guerra col valore dei suoi soldati debellando il secolare nemico e contribuendo in grandissima parte alla vittoria degli alleati dovrà ora pagare un grosso debito agli alleati stessi?

Il Governo si renderebbe benemerito se affrontasse la questione, nel desiderio di risolverla secondo giustizia. Se noi cedessimo agli alleati le indennità di guerra che dobbiamo avere dai nostri nemici, si potrebbe fare una sistemazione dei conti equa e opportuna. In questo caso noi potremmo vedere il cambio diminuire. Infatti quello che noi dobbiamo all'estero è moneta in oro, oro che a noi costa il triplo della nostra moneta. Or bene, se riuscissimo a sistemare la posizione ereditata dalla guerra, potremmo poi ottenere più facilmente il credito che ancora ci occorre per le provviste di materie prime che dobbiamo fare all'estero.

Non intendo di insistere sopra questo punto, del quale comprendo tutta la delicatezza, ma ho creduto che non fosse inopportuno portarlo dinanzi al Senato.

Mi auguro che l'onorevole ministro vorrà dare assicurazioni tranquillanti sulle varie questioni che ho toccato. Voglia il Governo preoccuparsi seriamente della gravissima situazione in cui il paese si trova.

Con l'instaurazione energica dell'ordine pubblico, con l'assetto delle finanze, possa esso trovar finalmente quella pace e quella collaborazione tra tutte le classi sociali, su la quale deve poggiare la salvezza della patria. (*Vivissime approvazioni, applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore della Commissione di finanze.

FERRARIS CARLO, *relatore*. Io sono agli ordini del Senato; però manifesterei il desiderio di poter parlare domani, e questo per due ragioni. Innanzi tutto io dovrò parlare un po' lungamente, data l'importanza delle questioni che sono state sollevate sul disegno di legge, ed anche in riguardo alle osservazioni relative al bilancio fatte dal collega onor. Schanzer. In secondo luogo, io preferirei che parlasse prima l'onorevole Ministro, per poter dire poi, a nome

della Commissione, se io convenga o no nelle conclusioni alle quali il Ministro potrà arrivare rispetto alle nostre proposte.

Perciò, se l'onorevole Presidente ed il Senato non hanno nulla in contrario, pregherei di voler rinviare il seguito di questa discussione alla tornata di domani.

PRESIDENTE. Essendo trascorsa l'ora normale delle sedute del Senato, la proposta dell'onorevole senatore Ferraris è legittima.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Ho chiesto la parola per dare una spiegazione al senatore Giardino riguardo alla protesta che egli ha creduto di dover fare contro la mia affermazione, che forse è sembrata avesse carattere generale - ma che in questo caso è certamente andata al di là del mio pensiero - che fosse lodevole per lo Stato di non mantenere in genere la parola data.

Or bene io volevo dire questo soltanto, che quando una data promessa fatta dal Governo è tale che il suo adempimento fatalmente non può essere mantenuto, perchè essa va non solo contro le necessità del bilancio dello Stato, ma ha caratteristiche politiche immorali; quella promessa di fatto non può essere mantenuta e prima o poi deve venire un Governo il quale dica che nella tassazione e nell'avocazione dei profitti di guerra sono compresi anche quelli dichiarati esenti, in base a precedenti disposizioni. Or bene questo fatto, comunque lo si voglia giudicare, rappresenta sempre una mancata fede alla parola data, per quanto sia un mancamento imposto dalla stessa necessità delle cose e dal fatto che la promessa era politicamente immorale. Sta in fatto che anche altre volte il medesimo fenomeno è avvenuto e cioè che lo Stato italiano ha fatto promesse che poi non ha potuto mantenere. E perciò io mi auguro che poichè questi fatti si sono ripetutamente verificati, coloro a cui la promessa eventualmente in avvenire fosse data, ne traggano le dovute conseguenze e agiscano come se la promessa non fosse stata mai fatta. (*Approvazioni*).

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Io mi sono permesso di interrompere l'onorevole senatore Giardino dicendo che nella replica alle varie questioni sollevate avrei dimostrato che non può ammettersi il pensiero di mancare alla parola data, convenendo con lui che non è possibile pensare ad un Governo che non abbia il prestigio morale che lo circonda.

Spiegherò domani tecnicamente quale sia la questione. E quando la questione sarà portata in tutti i termini davanti al Senato, il senatore Giardino e il Senato si convinceranno che esula completamente dalle intenzioni del Governo ogni pensiero di quella mancanza di fede che sarebbe disonore per ogni Governo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Mariotti a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

MARIOTTI, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Arzachena ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mariotti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Annuncio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dare lettura di due interrogazioni e di una interpellanza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Al Commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, per sapere:

1. Se in vista della presunta scarsità del prossimo raccolto oleario non si creda opportuno provvedere più largamente alla necessità del consumo con l'importazione di olii di semi, rendendo libero il commercio dell'olio di olivo nazionale ed incoraggiandone attivamente la esportazione.

2. Se nella ipotesi che si voglia mantenere la parziale requisizione a prezzo d'imperio pel consumo locale dei paesi di produzione, non si creda necessario fissare subito il prezzo e de-

terminare le norme di requisizione, in modo che siano evitate le scandalose speculazioni che per la colpevole inerzia governativa si verificarono lo scorso anno a danno dei produttori e dei consumatori.

3. Quali provvedimenti s'intendono adottare perché tutti i produttori di olive e di oli concorrano in equa misura ed insieme agli importatori di oli di seme all'approvvigionamento locale e perché tale approvvigionamento si compia rapidamente in guisa da poter restituire ai produttori e commercianti la piena libertà di scambio della parte di prodotto non requisita, sottraendoli alla vessatoria pratica dei permessi di esportazione da provincia a provincia ed allo sfruttamento disonesto cui essa qualche volta si presta.

Sinibaldi.

Ai ministri del tesoro e delle finanze per sapere se, in mancanza di disposizioni transitorie, alle mogli e ai figli minorenni degli impiegati, già pensionati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, verrà fatto il trattamento di pensione a termini degli articoli 4 e 8 del citato decreto, quando la morte del marito o padre avvenga sotto l'impero del medesimo.

Del Giudice.

(Si chiede risposta scritta).

Dà poi lettura della seguente domanda d'interpellanza:

Al ministro delle finanze per sapere: se abbia considerata la gravità eccezionale delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 53 del decreto luogotenenziale 22 aprile 1920, n. 464 sulla tassa sul patrimonio, se non senta l'assoluta necessità di rimediare, limitando e meglio disciplinando il privilegio fiscale, ovvero ammettendo il riscatto parziale per singoli cespiti, siano fondi rustici od urbani o qualsiasi altra attività patrimoniale.

Ferrero di Cambiano.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze accetta questa interpellanza dell'onorevole Ferrero di Cambiano?

FACTA, *ministro delle finanze*. L'accetto, purché sia discussa dopo le interpellanze di carattere politico.

PRESIDENTE. Resta così stabilito.

Il Governo chiede che i progetti di legge iscritti ai nn. 5, 8 e 48 del capoverso VII dell'ordine del giorno siano discussi d'urgenza. Se non vi sono osservazioni si intende che rimane così stabilito.

Domani alle ore 15 seduta pubblica per lo svolgimento del seguito dell'ordine del giorno.

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Avocazione allo Stato dei profitti di guerra realizzati nel periodo 1° agosto 1914-30 giugno 1920, in conseguenza della guerra, dai commercianti, industriali e intermediari (N. 168).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga straordinaria dei termini per la presentazione del rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1919-20 (N. 172);

Nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-20 (N. 173);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-20 (N. 174);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-20 (N. 175);

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-1920 (N. 176);

Autorizzazione della spesa di lire 300,000,000 per esecuzione di opere pubbliche (N. 148);

Autorizzazione della spesa di lire 65 milioni per la sistemazione generale del fiume

Livenza ed affluenti nelle provincie di Treviso, Udine e Venezia - Iscrizione nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-21, della maggiore assegnazione di lire 21,300,000 per completamento di lavori urgenti in altre provincie (N. 158);

Autorizzazione di spesa di lire 20 milioni per le bonifiche del Veneto (N. 159);

Provvedimenti per la linea Civitavecchia-Orte (N. 153);

Provvedimenti a favore dei ricevitori postali, telegrafici e fonotelegrafici, supplenti, portalettere rurali e procaccia a piedi (N. 160);

Equo trattamento al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia gestiti dall'industria privata (N. 185);

Sostituzione di deputati in caso di morte avvenuta dopo la proclamazione, e in caso di vacanze sopravvenute per altre cause (N. 164);

Provvedimenti per agevolare il credito alle cooperative di lavoro ed ai loro consorzi (N. 177);

Controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane (N. 179);

Autorizzazione alle Casse di risparmio ordinarie ed alle Casse di risparmio dei Banchi di Napoli e di Sicilia ad accordare mutui alle provincie ed ai comuni per gli scopi di cui al decreto luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 338, ed agli articoli cui al decreto-legge 7 settembre 1919, n. 1632, col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi (N. 98).

V. Discussione del seguente disegno di legge:

Approvazione del trattato di pace di San Germano e annessione al Regno dei territori attribuiti all'Italia (N. 190).

La seduta è sciolta alle ore 19.5.

Licenziato per la stampa il 13 ottobre 1920 (ore 18).

F. M. CASAMASSIMI

Vice-Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.